

**Università della Valle d'Aosta  
Université de la Vallée d'Aoste**



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA  
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

**Dipartimento di scienze economiche e politiche**

**Facoltà di Scienze politiche e delle Relazioni Internazionali**

**Tesi di Laurea**

**Sviluppo storico-giuridico delle Consorterie Valdostane**

**Relatore: Prof. Roberto Louvin**

**Candidato: Ponticelli Luciano**

**N. Matricola 21 F02 556**

**Anno Accademico 2023/2024**

*Pensa a Itaca, sempre il tuo destino ti ci porterà*  
*(...) Non sperare ti giungano ricchezze: il regalo di Itaca è il bel viaggio, senza di lei*  
*non lo avresti intrapreso.*  
*Di più non ha da dirti.*  
*E se ti appare povera all'arrivo*  
*non t'ha ingannato.*  
*Carico di saggezza e di esperienza*  
*avrà capito un'Itaca cos'è.*

Kostantinos Kavafis

A papà che da lassù mi sta dicendo “se vuoi, puoi” e a mia madre che ci ha sempre creduto prima che ci credessi io.

## Indice

Introduzione .....	5
Primo capitolo .....	9
1.1 Che cosa sono le consorzierie.....	9
1.2 Tramonto della titolarità astratta.....	14
1.3 Proprietà e diritti reali post-medievali.....	17
1.4 Primi modelli normativi Sabaudi .....	19
1.4.1 Legge del 7 ottobre 1848.....	21
1.5 Esordi della Legge 1927, n. 1766.....	22
1.6 Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751.....	23
1.7 Legge 4 agosto 1894 n.397 .....	24
1.8 Legge del 16 giugno 1927, n. 1766.....	26
Secondo Capitolo.....	29
2.1 Propositi e dinamiche delle consorzierie .....	29
2.2 Analisi delle caratteristiche consortili .....	31
2.3 Interpretazione giuridica delle consorzierie <i>uti singuli</i> .....	33
2.4 Modello consortile <i>uti universi</i> .....	36
2.5 Modello consortile <i>uti universi</i> ad evoluzione incompleta .....	40
Terzo capitolo .....	41
3.1 Quadro normativo moderno statale e regionale breve <i>excursus</i> .....	41
3.2 Normativa nazionale nel dopoguerra.....	45
3.3 Legge 31 gennaio 1994, n. 97.....	47
3.4 Legge 20 novembre 2017, n. 168 .....	49
3.5 Prima normativa regionale valdostana .....	52
3.6 Carenze normative della Legge n.14 .....	55
3.7 Rilievi che hanno accompagnato la seconda legge regionale .....	57
Quarto capitolo.....	64
4.1 Avvio del nuovo percorso normativo regionale.....	64
4.2 Confronti pubblici sul territorio.....	65
4.3 Associazione ABC-VdA .....	69
4.3.1 Scopi e oggetto .....	70
4.3.2 Attività .....	71
4.4 Legge regionale n.19 del 2022 .....	72
Conclusioni .....	78
Bibliografia .....	80

## Introduzione

Nella presente ricerca, intendiamo presentare la questione inerente al contesto consortile valdostano dalla sua genesi storica fino alle sue successive evoluzioni in campo giuridico, in particolare soffermandoci sull'ultima normativa (Legge regionale n.19, 2022, Norme in materia di consorzierie e di altre forme di dominio collettivo).

Questa forma di proprietà collettiva ha rappresentato per secoli una forma di coesione socio-economica, oltre a sostenere la tenuta delle popolazioni valdostane rispetto al difficile contesto montano, in cui il singolo, spesso rappresentato da un nucleo familiare, ha dovuto imparare a cooperare in comunità più ampie per sopravvivere e per trarre il massimo dei frutti dalle terre alpine ricorrendo ad una forma di istituto di diritto reale sulla cosa universalmente accettato, tipico della regione, quale è la consorzeria. Tale istituto, nato quindi da esigenze umane primarie legate alla sopravvivenza attraverso le opere di assoggettamento della natura del territorio quali: interventi di sboscamento; spietramento; ripulitura; canalizzazione; manutenzione dei pascoli, degli alpeggi e dei boschi, è successivamente divenuto un significativo sistema economico che permetteva di sfruttare aree molte estese a dispetto di popolazioni esigue, comune in molte società oggi come allora. Nel tempo ha saputo trasformarsi in una forma di valorizzazione del territorio strutturata, evolvendosi in collante socioculturale legato ai costumi della Valle e alle sue tradizioni popolari. Questa disciplina normativa di diritto consuetudinario adottata dalle comunità valdostane, che regolava la vita sociale e non solo, venne perfezionata in seguito su base statutaria rispecchiando per secoli i modelli di autogoverno locale, precursori di quei particolarismi sociopolitici successivamente osteggiati dai poteri sovrani.

La questione posta al centro delle pagine che seguono, riguardante il dominio collettivo come forma alternativa alla proprietà individuale ed esclusiva, è a nostro avviso ancora molto attuale sebbene ritenuto in alcuni momenti storici, contraddistinti dal nascente rafforzamento del giuspositivismo riconducibili tra il XVIII e il XIX secolo, ormai superato e desueto. Mostreremo come le origini antichissime dell'istituto, siano divenute memoria storica in diversi contesti, tra cui la Regione Valle d'Aosta e come i ripetuti tentativi di contrastarlo, quando non di depennarlo dalle pagine di tale memoria, abbiano invece sottolineato le difficoltà degli ordinamenti moderni nel comprendere un sistema degli assetti fondiari ricco di particolarismi non riconducibili alle dominanti categorie giuridiche della proprietà privata o pubblica. Pertanto, questo sistema,

ponendosi al di là di essi e dimostrandosi resiliente quanto le stesse popolazioni che lo adottarono, ha saputo arrivare fino ai giorni nostri attraverso un percorso normativo positivista iniziato nel XVIII secolo.

Dunque mostreremo come l'incessante attività dei giuristi, odierni e passati, nel discernere gli aspetti peculiari di una materia così complessa, abbia proposto le possibili interpretazioni ed applicazioni giuridiche, fino ad arrivare all'odierna chiave interpretativa del fenomeno, sulla base dei concetti normativi moderni individuabili nella Costituzione. L'obiettivo sarà quello di dimostrare come queste associazioni comunitariste rurali, nate spontaneamente, nonostante le vicissitudini storiche che spesso ne hanno osteggiato le dinamiche fino a pregiudicarne la stessa esistenza, abbiano mantenuto una certa vigoria, arrivando solo in tempi recenti ad essere definitivamente assorbite ed accettate dal nostro ordinamento.

La presente ricerca, si svilupperà su quattro capitoli, ripercorrendo il quadro storico che ha dato vita alle consorzierie e al loro sviluppo, per poi muoversi nel campo degli inquadramenti giuridici più importanti nella trattazione della materia tra il Settecento e il Novecento, illustrando i diversi cambi di paradigma nel tempo e focalizzandoci nell'ultima parte sul percorso e le ragioni che nel terzo Millennio hanno portato all'emanazione delle ultime due leggi, sul piano nazionale e regionale, in materia di consorzierie ed altre forme di dominio collettivo.

Nel primo capitolo illustreremo cosa sono le consorzierie e come si sono formate intorno ai nuclei sociali, accostandole per aspetti e scopi alle altre forme di domini collettivi insistenti sul territorio nazionale, tracciando l'origine temporale e individuando i primi contesti consortili sul territorio regionale. Verranno esposte le prime fonti scritte di riconoscimento storico di questi istituti e le loro caratteristiche ibride, tra l'ordinamento giuridico romano e quello germanico. In questo senso ci soffermeremo sul confronto dei due sistemi giuridici e le sue successive interpretazioni.

Esporrò il definitivo abbandono dell'ordinamento giuridico romano in epoca medievale, periodo in cui le consorzierie hanno prosperato fino ad espandersi nel nuovo sistema giuridico fatto di mille particolarismi. Al declino della concezione astratta della proprietà romana, è corrisposto l'inizio di una affermazione dell'effettività, data dal concreto utilizzo del bene, ponendo le definitive basi per la separazione di antica concezione tra proprietà pubblica e proprietà privata. Saranno presentati alcuni autori antichi, esponenti di quel percorso dottrinale

diviso tra il diritto romano e quello nuovo di derivazione germanica, che individuava nella proprietà una diversa conformazione. Verrà mostrato come questo sia stato l'inizio dei futuri fraintendimenti e conflitti dottrinali della nuova concezione dei diritti reali sul modello di proprietà. Parleremo di come la società medievale abbia influenzato i futuri ordinamenti, relazionando i due principali aspetti definiti dalla dottrina sull'approccio metodologico adottato nel tempo dalle diverse correnti di studiosi, per definire il nuovo istituto della proprietà nel campo dei diritti reali in chiave moderna. In quest'ottica esamineremo l'evoluzione iniziale del XVIII secolo, con i relativi risvolti socioeconomici dei principali interventi normativi ad opera del Regno sabauda per poi proseguire attraverso le più importanti norme emanate in tal senso nel Regno d'Italia, fino allo spartiacque dei primi anni del Novecento costituito dalla Legge del 1927.

Il secondo capitolo esporrà le condizioni d'esercizio e di funzionamento delle consorzierie, chiarendo i tratti peculiari necessari affinché siano definite tali, nonché i meccanismi interni che ne delineano le caratteristiche e le relative definizioni giuridiche, analizzando a seguito di queste definizioni le peculiarità tipiche nelle varie forme dell'istituto nell'utilizzo dei beni comuni. Nell'espone tali differenziazioni organizzative, accettate dalla dottrina, si esporranno le definizioni e le considerazioni dei diversi sistemi ad opera degli studiosi che si sono approcciati al tema sul piano storico giuridico.

Nel terzo capitolo, dopo aver brevemente trattato il contesto storico che darà vita allo Statuto speciale della Valle d'Aosta e i suoi relativi poteri normativi, mostreremo come il significativo cambio di passo sul piano dottrinale a livello nazionale in merito alle proprietà collettive, avrà ripercussioni sulla prima normativa valdostana in ambito consortile. Passeremo quindi ad elencare le successive principali normative nazionali in linea col nuovo approccio inclusivo degli assetti fondiari collettivi, soffermandoci nell'ultima parte sulle leggi regionali valdostane ad esse connesse. In particolare, evidenzieremo gli aspetti applicativi e le problematiche riscontrate nella prima legge regionale del 1973, ponendo l'accento sulle possibili soluzioni auspicate nei rilievi del rapporto sullo stato delle consorzierie effettuato nel 2011. Infine, verrà dato risalto alla Legge nazionale n.168 del 2017, legandoci ad essa nel quarto capitolo per esporre il percorso e le ragioni che hanno portato alla seconda normativa regionale del 2022.

Il quarto capitolo tratterà della Legge Regionale n.19 del 2022, l'ultima in ordine cronologico sul tema delle consorzierie valdostane. Verrà illustrato come il definitivo recupero delle tradizioni delle consorzierie, esplicitato nella normativa statale del 2017, abbia influito sull'emanazione del testo regionale, riportando in primo luogo i processi partecipativi e collaborativi tra le strutture amministrative regionali, i titolari di diritti sulle consorzierie e le rispettive comunità, insieme ad associazioni ed ordini professionali, che hanno collaborato all'emanazione della suddetta Legge. Verranno esposti alcuni dei quesiti emersi dagli incontri sul territorio, con le relative risposte da parte dell'Amministrazione, spiegando l'origine e le finalità del mondo associativo, rappresentato in questo nostro lavoro da ABC-VdA, che ha aiutato a indicare in sinergia con gli altri attori locali, i contorni dell'attuale testo normativo regionale. Per concludere, andremo ad illustrare in modo più dettagliato alcuni articoli della Legge n.19/2022, evidenziandone gli aspetti innovativi sul piano giuridico. Lo scopo del presente lavoro è l'approfondimento della conoscenza delle realtà consortili regionali troppo poco studiate e la valorizzazione del contributo che questi sistemi di dominio collettivo forniscono per la comprensione della nostra cultura valdostana.



# Primo capitolo

## 1.1 Che cosa sono le consorterie

Le Consorterie sono manifestazioni di voleri ed intenti socio agro comunitari, tipiche nelle piccole comunità rurali, come forme di gestione collettiva dei beni comuni da parte di gruppi di famiglie, spesso legate da vincoli di parentela o da accordi tra vicini, composti in villaggi, gli hameaux<sup>1</sup>, per lo sfruttamento di pascoli e boschi. Simili ad altre realtà che, a livello nazionale, sono i così detti domini collettivi i quali assumono nomi diversi nelle varie regioni italiane: Consorterie (Valle d'Aosta); Comunelle, Vicinie, Interessenze (Friuli); ASUC (amministrazioni separate di uso civico del Trentino); Regole (Veneto); Società di antichi originari (Lombardia); Comunanze agrarie (Emilia); Partecipanze (Parma e Umbria); Comunioni familiari montane (Toscana); Università agrarie (Lazio); Comunaglie (Liguria);Ademprivi (Sardegna)<sup>2</sup>.

Le Consorterie Valdostane, originatesi in tempi ancestrali, sono rintracciabili in un comune denominatore temporale individuato nell'alto medioevo<sup>3</sup>, in quella “nuova officina medievale<sup>4</sup>” che nelle sue “consuetudini” intrise di particolarismi giuridici, plasmate ed edificati in un diritto costruito giorno per giorno a seconda dei luoghi, delle esigenze e dei tempi ad esse connesse, trovava forza e legittimazione. Come nel caso dell'infeudazione del 1257 (la più antica nota ad Ayas) dai Signori di Challant agli abitanti delle frazioni di Pilaz, di Periasc e di Mentenc delle terre (pascoli e boschi) dell'omonima consorteria<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> R.Louvin, *Un bene comune tra pubblico e privato*, Profili giuridici del fenomeno delle consorterie valdostane Le Château, Aosta, 2012, p.19.

<sup>2</sup> S. Rollandin, *Le consorterie di Ayas* (Association Valdôtaine Archives Sonores), Saint-Christophe, 2021, p.13

<sup>3</sup> R. Louvin, *Un bene comune tra pubblico e privato*, cit. p.13.

<sup>4</sup> P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Editori Laterza, Bari, 1995, p.63.

<sup>5</sup> S. Rollandin, *Le consorterie di Ayas*, pp. 58-59.

Sarà solo verso la fine del dodicesimo secolo e l'inizio del tredicesimo, che termini come “*sors*<sup>6</sup> o *consortes*”, intesi nell'accezione latina dal duplice significato come sorte, ma anche come *cum- sortes* nella gestione di un “bene a destinazione comune”<sup>7</sup>, inizieranno ad apparire nei documenti scritti come ad esempio nella Charta Augustana<sup>8</sup> del 1168, documento tipico della cancelleria di Aosta contraddistinto da peculiari caratteristiche diplomatistiche (dalle quali si prefigurerebbero le prime prove scritte attestanti l'esistenza e il funzionamento delle franchigie), tra cui la doppia redazione sul *recto* e sul *verso*, utilizzata fin dall'XI sec. nelle transazioni tra privati. Essa fu progressivamente affiancata, poi definitivamente sostituita, dalla fine del XV sec., dal più versatile *instrumentum* notarile<sup>9</sup>. È in parte nel *Coutumier du Duché d'Aoste*<sup>10</sup> del 1588 che si denoterà la volontà dell'*Assemblée des Trois États*, organo politico del Ducato d'Aosta formato da rappresentanti del clero, della nobiltà e borghesia locali, con la suprema approvazione del potere sovrano in capo ai Savoia, di dare un assetto normo-giuridico positivo scritto “*ius in civitate positum*”, contrapponendosi allo “*ius non scriptum*” nella gestione collettiva di vaste aree del territorio regionale.

Proprio a tal proposito possiamo osservare nel *Coutumier* la disposizione “*On ne peut tenir en paturage commun, plus grand nombre de bétail en temps d'été que l'on n'en a hiverné, ou que l'on en peut hiverner des foins et des pailles que l'on a requéillis, des héritages qu'on tient de propre ou de ferme, au dit village la dite année, ...*”; ed inoltre: “*Possesseurs de pasquiers, bois et montagnes communes seront tenus faire leurs règlements et ordonnances telles et aux peines qu'ils verront être nécessaires, à la jouissance et entretienement d'iceux pour obvier aux abus qui s'y font et commettent...*”<sup>11</sup>.

Se le consorterie boschive erano generalmente aperte a tutti gli abitanti del villaggio per la raccolta e l'uso del legnatico, il diritto di pascolo sui terreni consortili era rapportato al bestiame

---

<sup>6</sup> Treccani: consorte dal latino. *consors -ortis*, comp. di *con-* e *sors* “sorte” Che partecipa della medesima sorte di altri. Questa spiegazione trova fondamento nella condivisione della sorte legata alla terra dai consortisti e viceversa.

<sup>7</sup> S. Rollandin, *Le consorterie di Ayas*, p.13.

<sup>8</sup> Documento usato per descrivere donazioni, vendite e permutate e caratterizzato nella sua fase di maturità (secoli XII-XV) dalla stesura su entrambe le facce della pergamena.cfr. L. Schiaparelli, «*Charta Augustana*».

<sup>9</sup> È in assoluto il documento più diffuso negli archivi storici, redatto da un notaio che, alla presenza di testimoni, registrava su pergamena o su carta la volontà delle parti. Nel Medioevo la figura dei notai era dotata di *publica fides* grazie alla quale poteva conferire validità pubblica agli atti, mediante la loro sottoscrizione autografa. I notai apponevano sul documento, generalmente all'inizio o accanto alla sottoscrizione, un segno di riconoscimento detto *signum tabellionis*.

<sup>10</sup> *Coutumes du Duché d'Aoste*, terza edizione, a cura di M. A. Létey, Aosta,1959 (*facsimile* dell'edizione di Chambéry, Louis Pomar, 1588). Lavoro di grande significato morale e civile che regolò la vita giuridica valdostana sino al 1770.

<sup>11</sup> Ivi.

allevato con il foraggio prodotto nelle terre a valle. Il territorio consortile destinato al pascolo costituiva pertanto la così detta “*dot du territoire au dessous*”<sup>12</sup>, termine condiviso e ripreso da Maria Ada Benedetto<sup>13</sup> per rimarcare il rapporto simbiotico tra “il territorio sottostante” di proprietà individuale dei singoli consortisti e i beni consortili concernenti in boschi, foreste e pascoli<sup>14</sup>.

Vittorio Griserò scrive che proprio i pascoli<sup>15</sup> per le loro collocazioni altimetriche rilevanti (dai 1800-2000 metri di altitudine, fino ad arrivare ai 2500-2800 metri, talvolta sfiorando anche i 3000) sono “coltura alpina per eccellenza”<sup>16</sup>, fonti di ricchezza per l'intera regione nel settore economico della zootecnia, ma proprio per le loro altitudini saranno limitati nello sfruttamento ai mesi estivi (luglio, agosto, settembre e in parte giugno), poiché le nevi li ricoprivano per gran parte dell'anno, lasciando ai contadini a valle la possibilità di incominciare ad accumulare il fieno per la stabulazione invernale. Assumendo che il fenomeno dello sfruttamento dei pascoli sia difficilmente collocabile dal punto di vista temporale, vista l'estesa ma anche la poco documentata origine della pratica, egli ne attribuisce comunque un plausibile utilizzo primigenio in forma collettiva, alle comunità valligiane “*communautés*”, anteriore alla società feudale. Solo successivamente, attraverso l'esercizio della infeudazione, sarebbero sfociate nell'affrancazione dei beni, prendendo le forme attuali delle consorzierie frazionali<sup>17</sup>. Queste comunità si univano, vista l'importanza economica dell'alpicoltura, in tutte quelle pratiche di utilizzo e di miglioramento dei pascoli, destinati alle zone più scadenti dell'alpe (dove si stabilivano sfruttamenti più razionali della coltura erbosa) e dei terreni coltivabili. Saranno il miglioramento delle vie di comunicazione ed il conseguente accrescimento degli scambi sul finire del XVIII secolo ad influenzare un'evoluzione economica, che passerà da un indirizzo prettamente agricolo, ad un agricolo-pastorale. Da sottolineare che il miglioramento fondiario passava anche attraverso la necessità di un approvvigionamento d'acqua continuo, che venne assicurato mediante condotte irrigue dette *rus*.<sup>18</sup>

---

<sup>12</sup> Locuzione espressa dalla *Royale Délégation* per la restituzione del termine “Consorteria” in una delle sue *remonstrances au Roi*.

<sup>13</sup> M.A. Benedetto, *Ricerche sulle consorzierie valdostane*. Aosta, Duc, 1976 p.7.

<sup>14</sup> Ivi, p.10.

<sup>15</sup> V. Griserò, *Profilo storico della proprietà e dell'esercizio dei pascoli montani nella Valle d'Aosta*, Estratto dagli Annali della Facoltà di Agraria, 1954, vol.XV, p.130.

<sup>16</sup> Ivi, p.128.

<sup>17</sup> Ivi, p.130.

<sup>18</sup> Ivi, p.131.

Questo, che è stato definito “un altro modo di possedere”<sup>19</sup>, ha rappresentato per secoli un tipo di aggregazione socioeconomica dai risvolti culturali, in cui “tutti i popoli fin dal loro periodo più primitivo, hanno individuato dalla proprietà immobiliare un concetto prevalentemente sociale”<sup>20</sup>.

Prodromo di quello che si rivelerà spesso un assetto elevato di autonomia nelle popolazioni rispetto ai centri del potere, autonomia testimoniata dagli scritti nel contesto valdostano risalenti, ad esempio, alla Carta delle Franchigie<sup>21</sup> come Statuto concesso dal Conte Tommaso I di Savoia alla città di Aosta nel 1191. La *Charte des Franchises*, stipulata con il vescovo di Aosta Valberto e i rappresentanti del clero, della nobiltà, dei cittadini e dei borghesi aostani, sebbene fosse innanzitutto un riconoscimento bilaterale della fedeltà alla stirpe sabauda, rappresentava anche l’impegno reciproco alla difesa e alla protezione della città, oltre a riconoscere una concordata immunità fiscale alle comunità locali.

Questo tipo di domini collettivi scaturirono, insieme ad altre realtà simili in Italia, come anche in Europa, soprattutto nel settentrione e nell’arco alpino, da esigenze dettate dalla geografia del territorio che impediva uno sfruttamento intensivo dell’agricoltura e rafforzava l’esigenza “*ab immemorabili*”<sup>22</sup> di un’intensificazione della pastorizia mediante una forma di consociativismo, con l’individuazione di vasti pascoli, mantenuti e gestiti dalle comunità locali (anche se vi era la possibilità di utilizzo da parte di comunità non necessariamente locali) attraverso opere di disboscamento, bonifica e costruzione di canali per l’irrigazione. Le consorterie a tutt’oggi rappresentano un *unicum* nel nostro ordinamento, proprio perché traggono le loro origini da una concezione germanica e longobarda della proprietà che difficilmente è collocabile nei principi ordinamentali del diritto romano applicati per secoli ad ovest del Reno, sebbene si sia ritenuto ammissibile l’individuazione primitiva nel regno dei Burgundi, in cui la Valle d’Aosta

---

<sup>19</sup> P. Grossi, *Un altro modo di possedere*. L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria, Milano, 1997.

<sup>20</sup> M.A. Benedetto, p.7, cit. Pietro. Torelli *Lezioni di storia del diritto italiano. Diritto privato. La proprietà*, Milano, 1948, pp.16-23.

<sup>21</sup> Franchigie che J.F. Poudret in *Le concept de liberté au Moyen Age, in Liberté et libertés, VIII centenaire de la Charte des Franchises d’Aoste*, Aosta, 1993, p. 28, definisce come « *résultat d’un accord entre le prince et ses sujets, renforcé le plus souvent par le serment réciproque* ».

<sup>22</sup> M.A Benedetto, *Ricerche sulle consorterie valdostane*, p.16, in merito ai corsi d’acqua minori che potevano essere oggetto di uso consortile senza ricadere nell’amministrazione di un comune.

era inglobata verso la fine del 400 d.C., della tipica struttura delle consorzierie valdostane riconoscibile nella forma *uti universi* normata nella *Lex Burgundionum*.

Proprio queste loro origini incerte e lontane dal modello assoluto dell'istituto della proprietà romana in *bonis habere* (affine all'odierno possesso) ne hanno causato, a detta di Paolo Grossi, un'impropria definizione come “condominium juris *germanici*”<sup>23</sup>, generando fraintendimenti che potrebbero fuorviarne il significato e le peculiarità originarie. Ne possiamo intravedere i tratti singolari in proverbi germanici come “*frei mann, frei gut*” inteso significante “libero uomo, libero possesso”, da dove possiamo capire il diverso approccio al significato di proprietà.

Mentre l'accostamento dottrinale più congeniale, a detta di molti, è stato espresso dalla nozione di dominio collettivo alla *Gesamtheit*, inteso come proprietà a mani riunite<sup>24</sup>, definito dal Grossi come un assetto “fantasma benefico”<sup>25</sup> nel processo di costruzione degli usi civici intesi nella moderna dottrina, che disconosce e rifiuta la rigidità espressa dalla netta separazione della persona in qualità di proprietario e il bene oggetto del diritto come avviene nel diritto romano summenzionato, prediligendo piuttosto una maggiore autonomia patrimoniale in un'ottica simbiotica con l'ente o chi per esso.

---

<sup>23</sup>P. Grossi: *I domini collettivi come realtà complessa nei rapporti con il diritto statale*, in *I demani civici e le proprietà collettive. Un diverso modo di possedere un diverso modo di gestire*. (Atti della II riunione scientifica, Trento, 7-8 novembre 1996) Cedam, Padova, 1998, p. 22.

<sup>24</sup> R. Louvin. *Un bene comune tra pubblico e privato*, p. 13.

<sup>25</sup> P. Grossi, *Assolutismo giuridico e proprietà collettiva*, in *Quaderni Fiorentini*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 532-533.

## 1.2 Tramonto della titolarità astratta

Il contesto storico dell'esperienza medievale, troverà la genesi nel vuoto politico creato con la fine dell'epoca classica, “con il crollo della solida ammirevole struttura statale romana”<sup>26</sup> artefice della duplice estensione degli spazi e dei tipi di relazioni applicati dal diritto, sviluppando così un insieme di procedimenti logici, attraverso verifiche pratiche e astrazioni concettuali che “costituiscono il sostrato di quella vera e propria «scienza» del diritto sviluppatasi in Roma, per la prima volta nella storia del mondo antico”<sup>27</sup>. Sebbene la tipicità giuridica medievale riposi su questo vuoto, essa non lo ha mai “colmato, né voluto colmare”<sup>28</sup>, istituendo un nuovo assetto politico-economico-giuridico all'insegna dei particolarismi, definiti anche dal Grossi “incompiuti” per la loro carenza di “vocazione totalizzante” nell'imporsi come fatto assoluto e globale in tutti gli aspetti della vita sociale. Prendendo in considerazione l'assunto che il diritto romano fosse stato fondato e legato intorno alla *Res pubblica*, il suo definitivo sfaldamento ne fece perdere l'effettività, con la necessaria individuazione di una nuova dimensione del diritto. Sarà questo il momento in cui la legislazione romana non più “conosciuta né riconosciuta”<sup>29</sup>, verrà a fondersi con le legislazioni consuetudinarie dei popoli nordici calati in Italia, dando vita ad innumerevoli legislazioni, che si tramuteranno in quella nuova realtà denominata feudo. In esso troverà giustificazione e forza il nuovo potere, che vedrà nella figura del feudatario l'espressione non più legata al potere pubblico ma bensì al potere dato dal possesso feudale del territorio. È in questa circostanza che avverrà la definitiva frammentazione, di concezione romanica, tra diritto pubblico e diritto privato, dove la proprietà del *dominium* soggettivamente attribuita al *dominus*, incentrata quindi sulla titolarità astratta, verrà rimpiazzata nel nascente medioevo da nuove diverse situazioni reali non più basate sulla validità formale ma sull'effettività data dal concreto e immediato rapporto sul bene<sup>30</sup>, in cui si denota la titolarità proprietaria “che sussiste ma che è sepolta e soffocata”<sup>31</sup> a scapito dei “mille esercizi effettivi ormai definitivamente realizzati”<sup>32</sup> individuati in “tanti poteri autonomi e immediati sulla cosa”<sup>33</sup>. Questa nuova concezione della

---

<sup>26</sup> P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, cit.p.41.

<sup>27</sup> L.Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere, La formazione di un ordinamento giuridico*, Il Mulino, Bologna,2009, p.135.

<sup>28</sup> Ibidem.

<sup>29</sup> F. Marinelli, *Scienza e storia del diritto civile*, editore Laterza, Bari,2009, cit.p.25.

<sup>30</sup> P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, p.27.

<sup>31</sup> Ivi.cit.p102.

<sup>32</sup> Ibidem.

<sup>33</sup> F. Marinelli, *Scienza e storia del diritto civile*, cit.p.26.

proprietà traeva origine germanica e dava vita a sua volta ad un nuovo tipo di *dominium* individuato e studiato da Andrea d'Isernia e Marino da Caramanico, due esponenti della scuola giuridica meridionale, che identificheranno il *dominium* con il *demanium* avendo come principale preoccupazione quella di contenere quest'ultimo, per dimostrare "il perdurare della concezione privatistica del rapporto concorrente tra il re ed i beni demaniali"<sup>34</sup>. Mentre sarà un Glossatore<sup>35</sup> come Pillio da Medicina<sup>36</sup> a porre una divisione(dominio diviso) tra dominio diretto( *dominium directum*) e dominio utile(*dominium utile*), nell'opera *Lectura ai libri feudorum*<sup>37</sup>, in cui nel primo viene mantenuta un minimo di astrattezza come nel caso delle investiture o *actio utilis* (il diritto del concessionario sul feudo), mentre nel secondo(diritto del concedente) ci sarà il rapporto concreto ed effettivo tra il contadino e la terra, dove alle servitù prediali possono essere accostate situazioni reali che, sebbene non complete, come nel caso del superficiario o dell'enfiteuta, trovano fondamenta dalla pienezza dell'utilizzo. Questa divisione della proprietà divenne per secoli la forma giuridica del rapporto reale di natura feudale, assunta dagli storici del diritto come modello interpretativo del giurismo medievale, capace di contravvenire le regole della singolarità del rapporto tra soggetto e cosa nel diritto romano, prediligendo spesso la forma consuetudinaria<sup>38</sup>.

Si registra che altri autori affronteranno il problema della perdita di connotazione soggettiva della proprietà, ad esempio Bartolomeo Cipolla (1420-1475) che nel suo *Tractatus de servitutibus* affronterà il problema delle servitù di pascolo, intese nella tradizione come espressione dei diritti collettivi sulle terre. Egli anticiperà di secoli molti temi in merito alle proprietà collettive, individuando le problematiche attinenti alla distinzione tra i beni del singolo e i beni delle comunità.

---

<sup>34</sup> Ivi.p.27.

<sup>35</sup> Giuristi appartenenti alla *Scuola di Bologna* fondata da Irnerio nell' XI secolo e così denominati dalla *glossa*, ossia dal genere letterario in cui si esprime tipicamente la loro attività scientifica, incentrata sull'esegesi dei testi di diritto canonico e di diritto civile del *Corpus iuris civilis* giustiniano.

<sup>36</sup> P. da Medicina, nato tra il XII e XIII secolo nel borgo di Medicina nei pressi di Bologna, fu studioso del diritto e glossatore affermato, insegnando a Bologna e Modena

<sup>37</sup> Un'opera che raccoglieva le consuetudini del feudo lombardo, dove Pillio da Medicina introdusse per la prima volta un concetto giuridico che ebbe un grande successo nella dottrina dell'antico regime, il concetto di *dominium utile*.

<sup>38</sup>Cfr. Emanuele. Conte, *Dizionario biografico degli italiani* 83, Stamperia artistica nazionale S.P.A, Trofarello (To),2015, pp.671-675.

Francesco Schupfer<sup>39</sup> ci ricorda nei suoi scritti che “la proprietà romana ha un carattere semplice e assoluto, mentre la germanica no, anzi la stessa non può neanche essere attribuita ad un solo individuo, perché essa assai flessibile ha finito col subire l'influenza della individualità degli obiettivi su cui si esercitava e ne uscì più o meno modificata (...), a riprova di ciò vi è la stessa inesistenza nell'antica lingua germanica di un vocabolo che attribuisca la definizione di proprietà”. Sarà la riscoperta degli studi di diritto giustiniano, che farà riproporre il concetto romano di proprietà, distinguendosi in un diritto indiscusso sulla cosa e nello *ius in re aliena* in quanto diritto reale di godimento e quindi su concessione di un altro proprietario. Naturalmente questa distinzione non sarà mai applicata in tutta la sua interezza poiché l'epoca e i popoli del medioevo saranno spesso gravati da pesi e contrappesi in un insieme di vincoli e particolarismi che formavano un universo di diritti ampi dalle gerarchie complesse.

Questo sistema di proprietà collettivistico insistente da nord a sud della penisola, col passare dei secoli iniziò ad essere poco compreso e quindi visto con sospetto negli stati pre-unitari. L'accrescimento dei vari poteri sovrani regionali, inglobando realtà diverse si prodigava nel perseguire la stabilizzazione e il rafforzamento sociopolitico dei nuovi possedimenti territoriali e degli apparati burocratici, aumentando le difficoltà dovute al divario culturale, sociale nonché giuridico. Non curanti degli aspetti fondativi storico sociali, necessari nella comprensione dello scaturire di tali fenomeni, i nuovi assetti governativi sabaudi trattarono la materia semplicemente dal punto di vista giuridico unitario, di cui parleremo nei prossimi sottoparagrafi.

Tutto questo scatenò l'erronea pretesa, a partire dal Regno sabauda<sup>40</sup> del XVIII° secolo, di voler armonizzare tali pratiche, procedendo a riunire sistemi secolari atomizzati e peculiari

---

<sup>39</sup> F. Schupfer, *L'allodio: studi sulla proprietà dei secoli barbarici*, Unione tipografico, Torino, 1885, pp.75-76, cit. Enrico Fameli, *Historia et ius*, Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna, 2019, p.2.

<sup>40</sup> La fine della guerra di successione al trono di Spagna permise al Ducato dei Savoia in qualità di vincitori, di ottenere la corona del Regno di Sicilia grazie al trattato di Utrecht.



come le proprietà collettive in un unico monolite dottrinale, attraverso un sistema statale rigido ed imbevuto di assolutismi del diritto romano, mirando ad una garanzia di ordine giuridico- sociale “in un'epoca segnata dal più acceso liberalismo economico è anche quella del più acceso e del più bieco assolutismo giuridico”<sup>41</sup>. Questo modo di affrontare la materia si protrasse fino alla prima metà del XX secolo nell'Italia fascista.

### 1.3 Proprietà e diritti reali post-medievali

Il Grossi osserva che le impostazioni giuridiche medievali hanno fortemente influenzato la tradizione giuridica italiana, anche dopo la codificazione. Nella Egesi francese ed italiana del XIX secolo, lo storico individua gli aspetti del modello medievale, che vede nel sistema dei diritti reali una “graduazione di istituti diversi sì per latitudine e per intensità, ma senza salti logici fra un grado e l'altro”<sup>42</sup>. In questa prospettiva la proprietà diventa una riunione di diversi diritti. Questo ha influenzato l'enfasi degli studiosi a porre sull'unità o sulla divisione del campo dei diritti reali, le prerogative stesse della proprietà, individuando due diverse scelte sistematiche.

Nel primo caso sarà riconosciuto alla proprietà il diritto più ampio; con diritti minori (proprietà, enfiteusi, usufrutto, superficie e servitù) alle frazioni di essa che ne condividono la natura, pur differenziandosi per quantità. Esse saranno proprietà imperfette che potranno esistere su uno stesso bene che avrà per questo diverse proprietà con “diversi diritti qualitativamente omogeni”<sup>43</sup>.

Mentre nel secondo caso porrà al centro la proprietà come diritto pieno ed assoluto, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, per questo diverso dagli altri diritti reali che verranno qualificati come “diritti reali su cosa altrui”. È in questo approccio che i diritti reali vengono segnati da una profonda divisione tra proprietà e diritti reali minori.

---

<sup>41</sup>P. Grossi, *Rivista di diritto agrario*, Parte I, 1997, p.266.

<sup>42</sup> P. Grossi, *Il Dominio e le cose*, Giuffrè, Milano, 1992, cit.p.466.

<sup>43</sup> R. Caterina, *Trattato di diritto civile, I diritti reali 3, usufrutto, uso, abitazione, superficie*, Wolters Kluwer (Utet), Milano, 2009, pp.4-5.

I due modelli dei diritti reali sono prima di tutto “due modi per ordinare i dati”<sup>44</sup> e saranno, a fasi alterne, utilizzati nella tradizione del diritto continentale, sebbene sarà la visione “unitaria” dei diritti reali a dominare il contesto del diritto comune.

È necessario precisare che le consuetudini, retaggio anch’esse del passato medievale non sono scomparse del tutto. Nelle preleggi<sup>45</sup> (disposizioni sulla legge in generale) del Codice civile italiano vengono menzionati espressamente solo gli usi; gli usi non espressamente richiamati dal Codice civile italiano si chiamano più propriamente consuetudini. Nella sostanza in questi casi non viene previsto il loro tramandarsi per iscritto, poiché molto diffuse e durature in quanto *diuturnitas*<sup>46</sup>.

La sostanziale differenza con il diritto canonico è che si lascia al giudice il potere di stabilire il periodo della lunghezza di tempo nella loro applicazione, prevista per le questioni di importanza “minuscola” della vita quotidiana. Eccezion fatta per gli atti amministrativi, a oggi è consentito riferirsi alle consuetudini per dare una motivazione alla decisione in una controversia quando siano richiamate da enunciati scritti “*consuetudo secundum legem*”<sup>47</sup> o quando la norma adatta per la decisione della controversia non è rintracciabile negli enunciati “*consuetudo praeter legem*”<sup>48</sup>. Sebbene esse non possano essere desunte da enunciati scritti, è stato previsto dalla moderna dottrina giuridica la facilitazione per l’interprete nell’applicazione del diritto attraverso la registrazione scritta da parte di “*esperti all’uopo appositamente incaricati*”<sup>49</sup> di alcuni tra i comportamenti più ripetuti e diffusi nella società, per renderli più facilmente riconoscibili. Queste raccolte ufficiali di usi e consuetudini sono pubblicate da enti o organi autorizzati, tra i quali spiccano le Camere di commercio, in cui vengono specificati i comportamenti manifesti nelle attività commerciali o agricole.

---

<sup>44</sup> Ibidem.

<sup>45</sup> Art.8, delle Preleggi nel Codice civile, “Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati...”.

<sup>46</sup> R. Calvo, A. Ciatti Càimi, *Diritto privato, Quarta edizione*, editore Zanichelli, Bologna,2020, p.5.

<sup>47</sup> Ivi.cit.pag.6.

<sup>48</sup> Ivi.

<sup>49</sup> Ivi.

## 1.4 Primi modelli normativi sabaudi

I procedimenti normativi sabaudi riguarderanno diversi aspetti, molti dei quali incentrati nel rimuovere o comunque ridurre i particolarismi regionali che dal '500 in avanti le avevano spesso attribuito poteri auto normativi di tipo teologico-dottrinali e ragioni più “terrestremente pratico-politiche”<sup>50</sup>, iniziando fin dal 1770 con la cancellazione dei privilegi politici ad opera dei principi di Savoia.

Proprio con il tramonto degli istituti feudali,” culminato in Valle d'Aosta verso la fine del XVIII° secolo, insieme al riconoscimento del diritto di proprietà a privati e/o comunità<sup>51</sup>”, vi furono i primi tentativi di normazione delle consorterie ad opera del potere Sabauda per mano di Carlo Emanuele III, improntato sul nascente nazionalismo giuridico, che partendo dal Piemonte alla Savoia venne esteso *assai più tardi*<sup>52</sup> al ducato d'Aosta, in cui al legalismo veniva necessariamente ricollegato il formalismo. Il Padula ci ricorda quanto questi ritardi normativi siano stati dovuti al persistente potere esercitato in valle dal “Conseil des Commis” e dall’ “Assemblée Générale des Trois États”, Istituti che si protrassero sino oltre la metà del Settecento<sup>53</sup> e che limitarono le ingerenze dell'Autorità sovrana(sabauda).

Nonostante i ritardi menzionati poc'anzi, i tentativi dilatativi del potere ad opera dei Savoia, sono individuabili nei primordi degli *Edit du Roi* del 1757 con le disposizioni contenute nel *règlement pour la conservation des bois et des forêts*<sup>54</sup> e ancora nelle affrancazioni dai vincoli feudali, precedute dalla nomina di una *Royale Délégation* con RR.patenti del 24 novembre 1768, con il compito iniziale di metter mano ai problemi dovuti alla perequazione e in seguito come sopraccitato, col compito di disciplinare gli atti di affrancamento<sup>55</sup>.

Tale procedimento verrà disciplinato da due editti distinti ma complementari come quello del 19 dicembre 1771, che venne in maniera erronea attribuito al solo Ducato della Savoia e dal successivo, più importante, del 2 luglio 1784 che nell'affrancare i fondi “*en vue de l'utilité publique qui dérive de la liberté des fonds*”<sup>56</sup>, li vedrà inscrivere in capo ai privati e alle

---

<sup>50</sup> S. Soave, *Cultura e mito dell'autonomia, La chiesa in Valle d'Aosta*, editore Franco Angeli, Milano, 1979, p.10.

<sup>51</sup> C. Vicquery, *Ordinamento valdostano e tutela del territorio e dell'ambiente*, Quart (AO), 1990, cit.p.163.

<sup>52</sup> A. Padula, *Le consorterie della Valle d'Aosta, Contributo allo studio storico giuridico dei residui della proprietà collettiva in Italia*, Aosta, 1911, p.16.

<sup>53</sup> Ibidem.

<sup>54</sup> R. Louvin. *Un bene comune tra pubblico e privato*, cit. p. 11.

<sup>55</sup> V. Grisero, *Profilo storico della proprietà e dell'esercizio dei pascoli montani nella Valle d'Aosta*, p.136.

<sup>56</sup> Ivi. V. Grisero, riferita all'articolo 5 dell'Editto Sabauda del 2 luglio 1784. Da precisare che i Savoia furono i primi in Europa a creare la proprietà allodiale, tramite l'affrancamento dei vincoli feudali.

comunità, riferendosi specificatamente nella sua applicazione al Ducato d'Aosta<sup>57</sup>. La procedura per gli atti di affrancamento prevedeva l'approvazione da parte della Camera dei Conti e la Regia Decretazione, sebbene tali poteri furono conferiti in un secondo momento alla *R. Délégation* con la possibilità di procedere alle affrancazioni d'ufficio. Nell'opera di perequazione, iniziata da Carlo Emanuele III e proseguita da Vittorio Amedeo III, si celava il disegno della casa sabauda, di assoggettamento al pagamento della taglia, un'imposta fondiaria, indirizzata a tutti i beni allodiali, ad eccezione di quelli appartenenti al patrimonio ecclesiastico<sup>58</sup>. Va detto che tale sistemazione tributaria, pur rispettando la proprietà feudale, riuscì a liquidare il regime della feudalità, poiché alle leggi tributarie vennero simultaneamente emanate le leggi per la sistemazione politica interna e per l'affrancamento dei pesi feudali. È infatti negli Editti per l'amministrazione economica del Ducato del 15 dicembre 1762 e del 7 ottobre 1783 che potremo ritrovare la costituzione del Comune riconosciuto quale Ente pubblico autarchico, come da moderna concezione<sup>59</sup>.

Venne altresì prevista l'istituzione di un corpo forestale<sup>60</sup>, incaricato del controllo e della tutela del patrimonio boschivo degradatosi a causa di un eccessivo ed incontrollato prelievo di legname. Sarà ancora una volta il Grisero a rimarcare implicitamente gli effetti dell'azione di rimboschimento raggiunti nel tempo dall'opera incessante di questo corpo, notando come nel dopoguerra ci fosse stata una notevole contrazione degli incolti produttivi in favore del bosco<sup>61</sup>. L'insieme di questi apparati normativi, pur non privi di intenti positivi, con un primo rinnovato riconoscimento delle pratiche consortili, crearono malcontenti e forti resistenze nelle popolazioni toccate, fino ad arrivare alla Legge del 7 ottobre 1848 ad opera del Parlamento Subalpino. Invero questa Legge non ebbe lunga vita, principalmente a causa del rapido mutamento del contesto territoriale e socioeconomico del Regno di Sardegna, il quale al termine della seconda guerra d'indipendenza, si allargò annettendo nel 1859 la Lombardia austriaca.

---

<sup>57</sup> Ibidem.

<sup>58</sup> A. Padula, *Le consorterie della Valle d'Aosta*, cit. p.16.

<sup>59</sup> Ivi, p.17.

<sup>60</sup> *Règlement provisoire pour le service relatif à la conservation des bois dans le Duché d'Aoste*, promulgato con Lettere Patenti l'11 settembre 1821.

<sup>61</sup> V. Grisero, *Profilo storico della proprietà e dell'esercizio dei pascoli montani nella Valle d'Aosta*, p.149.

### 1.4.1 Legge del 7 ottobre 1848

La Legge Comunale e Provinciale del 7 ottobre 1848, era improntata sul modello napoleonico in cui gli Enti locali venivano suddivisi su tre livelli (Divisioni, Province prive di personalità giuridica e Comuni). Essa rappresenta un punto di svolta nelle provincie e comuni del Regno di Sardegna, con ovvi riflessi anche nella storia delle consorzierie valdostane. Nel tentativo di regolamentare e integrare queste istituzioni in un quadro legale moderno, si attestava anche l'inizio del loro progressivo indebolimento come enti autonomi. Tra i 285 articoli del testo normativo, veniva altresì previsto che ogni Comune redigesse un esatto inventario dei suoi beni mobili ed immobili, provvedendo a fornirne copia all'ufficio d'Intendenza<sup>62</sup> con l'obbligo di revisione ogni tre anni, ad ogni cambiamento di Sindaco e ad ogni variazione del patrimonio comunale. Inoltre, ai Comuni veniva data: la piena disponibilità dei loro beni, “ancorché di questi usino in natura gli abitanti”<sup>63</sup>, la possibilità di affittare i beni di proprietà e nel caso di continuazione di godimento in natura da parte della popolazione di tali beni, l'obbligatorietà del Comune a istituire un regolamento per determinarne le condizioni d'uso<sup>64</sup> e sancirne l'ufficialità.

In questo nuovo inquadramento giuridico, nato in un arco di tempo relativamente breve sul modello accentratore d'oltralpe, le consorzierie venivano integrate nel sistema legale del Regno, perdendo gradualmente una parte importante della loro autonomia, ma acquisendo altresì una maggiore legittimità e riconoscimento ufficiale come ribadito pocanzi. La legge riconosceva esplicitamente l'esistenza delle consorzierie, stabilendo un quadro legale entro cui potevano operare, sottoponendole indiscutibilmente a un controllo maggiore da parte delle autorità statali e conseguentemente ad una regolamentazione più rigorosa della gestione dei beni comuni, come pascoli, boschi e terreni agricoli. Le consorzierie erano tenute a rispettare determinate norme per la gestione delle risorse, che includevano l'obbligo di conservare e migliorare i beni, evitando lo sfruttamento eccessivo.

---

<sup>62</sup> Art.148, Capo X, Legge del 7 ottobre 1848.

<sup>63</sup> Art.149.

<sup>64</sup> Art.151.

## 1.5 Esordi della Legge 1927, n. 1766

Più tardi, in epoca moderna, nella società dell'individualismo legato e garantito dallo stato di diritto, questa pratica consortile venne stigmatizzata, equiparandola ad una semplice incongruenza del nostro ordinamento, considerata come tale fino alla metà del Novecento e per tale motivo affrontata spesso con atteggiamenti risolutivi, unilaterali e dirigisti, sfociati nell'Italia fascista con la Legge del 16 giugno 1927, n. 1766, che riguardava la Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno.

Da notare come ad esempio Paolo Pina<sup>65</sup>, ragioniere della Prefettura, nel 1911 asseriva di essere convinto che il problema amministrativo “più poderoso del circondario di Aosta”<sup>66</sup> fosse l'assetto delle consorzierie, individuando nel caso specifico del Comune di Ayas un agglomerato di consorzierie “travagliate da discordie intestine”<sup>67</sup>, causa di preoccupazioni in materia di ordine pubblico con riferimento al “famigerato” partito degli zoccolai (termine dispregiativo in riferimento ai *sabotiers* di Ayas, gli *tsocalè* in lingua *patois*, i quali abbattevano alberi per la produzione delle tipiche calzature in legno denominate “sabots”) che nelle foreste di Antagnod e Lignod affermava il proprio potere. Su tali presupposti il Pina se pur incline alla preservazione delle consorzierie, ne consigliava il controllo normativo da parte dell'amministrazione” contro gli abusi e gli eccessi di pochi”<sup>68</sup>. In effetti già nel 1895 ad Ayas si erano rilevati i prodromi della sofferenza in cui versava il sistema consortile della zona, dove due partiti erano emersi come, l'uno (partito degli zoccolai), dedito all'industria e insofferente alle limitazioni imposte al taglio degli alberi e alle intromissioni comunali per ovvi motivi, l'altro (partito dei conservatori), preoccupato dello “scempio” che si voleva fare delle foreste e dei diritti comunali<sup>69</sup>.

La stessa M.A. Benedetto, commenta la ricerca effettuata dal Pina nel 1911 in merito alla trascrizione del lungo Regolamento della consorzeria di Rhêmes Notre-Dame approvato dal Comune il 19 novembre 1911, definendolo “impennato ovviamente “ sulla personale opinione del ragioniere, che intravedeva nella proprietà sulle consorzierie le prerogative fondate sulla

---

<sup>65</sup> P. Pina, *Consorterie, Brevi cenni di legislazione con annesso schema di regolamento per l'amministrazione e la tutela del patrimonio consortile*, Aosta, 1911, p.25.

<sup>66</sup> Ivi.

<sup>67</sup> Ivi.

<sup>68</sup> Ivi.

<sup>69</sup> A. Padula, *Le consorzierie della Valle d'Aosta*, p.6.

Legge del 20 marzo 1865<sup>70</sup>, individuando indiscutibilmente nel Comune una “unità giuridica e astratta di ente morale”<sup>71</sup> a cui le stesse consorzierie avrebbero dovuto conformarsi. Da rilevare che proprio nel caso in questione del Comune di Ayas, la Benedetto ha riscontrato che numerose fazioni, nel loro lungo percorso di avvicendamento alla guida delle consorzierie, furono causa di omissione, quando anche distruzione, di molti documenti attestanti i diversi riconoscimenti consortili.

Questa pratica, in un’ottica di prevaricazione su altri domini collettivi, è causa ancora oggi insieme ad altre problematiche, di difficoltà nel reperimento di documentazione originaria, necessaria per attestarne l'autenticazione.

## 1.6 Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751

All’inizio del 1924, il promotore della legge forestale<sup>72</sup> dell’anno precedente Arrigo Serpieri, inviò alla Federazione dei consorzi agrari di Piacenza una relazione sull’annosa questione dei demani nel Mezzogiorno d’Italia. Alla relazione seguì un dibattito che portò alla creazione di una commissione ministeriale composta da Nunzio De Renzi, Giovanni Raffaglio e Romualdo Trifone, entrambi esperti della materia giuridica sugli usi civici, a cui venne affidato il compito di un riordino degli stessi in un testo di disegno per una legge. La legge venne elaborata in pochi mesi, diventando una volta approvata, il regio decreto Legge 24 maggio 1924 n.751. Questo decreto nacque per disciplinare i due aspetti principali della materia, vale a dire gli usi sulle terre private, i veri e propri usi civici derivanti dalle concessioni feudali (divenuti allodio successivamente) e gli usi del demanio civico proveniente dal demanio universale (le cosiddette *universitates*) attribuite nella dottrina ai comuni. Il regio decreto servì ad anticipare la linea guida che sarebbe stata ripresa e rivista nella successiva legislazione del 1927, stabilendo che “mentre i primi vennero costruiti sostanzialmente come diritti di uso su cosa altrui, i secondi vennero costruiti come una particolare forma di condominio”<sup>73</sup>.

---

<sup>70</sup> Legge del 20 marzo 1865, Legge sul contenzioso amministrativo.

<sup>71</sup> M.A Benedetto, *Ricerche sulle consorzierie valdostane*, p.40.

<sup>72</sup> Regio Decreto-Legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

<sup>73</sup> F. Marinelli, *Gli usi civici in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo*, Giuffrè, terza edizione, Milano, 2022, pp.84-85.

## 1.7 Legge 4 agosto 1894 n.397

Nella Legge del 1927 e i relativi provvedimenti collegati ad essa, oltre alla già menzionata ripresa degli argomenti trattati Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, si andava a concludere un percorso ordinamentale realizzato attraverso un lungo cammino teorico-dottrinale, focalizzato sugli “spazi e diritti collettivi<sup>74</sup>” risalenti allo Stato Pontificio ottocentesco.

Proprio in questo frangente, con l'avvento dell'Unità d'Italia, si pose la questione delle ex Province Pontificie riguardante un periodo che andava dagli anni 80 dell'Ottocento fino ad arrivare ai primi 20 anni del Novecento, in cui la Notificazione pontificia disposta da Pio IX del 29 dicembre 1849 “recante le norme per la liquidazione delle servitù di pascolo<sup>75</sup>” venne nei fatti disattesa vista la mancanza della determinante coattiva. La normativa, se pur priva di effetti, rimarrà in vigore fino al 1888, anno in cui il governo del Regno d'Italia varerà la prima Legge<sup>76</sup> abolitiva in materia di usi civici del 24 giugno n.5489. Sebbene quest'ultima normativa in ordine cronologico nascesse per riflesso dall'inchiesta agraria Jacini<sup>77</sup> in risposta alla crisi economica mondiale che flagellò soprattutto le nazioni europee tra il 1874 e il 1896, la norma rimarrà ambigua<sup>78</sup> già negli articoli n.2<sup>79</sup> e n.3<sup>80</sup> e poco dettagliata, lasciando ampio spazio all'interpretazione. Suo unico indiscusso risultato, sarà il riuscito inserimento di alcuni germi della nuova teoria sulle proprietà collettive, sostenendo il futuro cambio di paradigma che

---

<sup>74</sup> F. Bettoni, *Assesti fondiari collettivi, usi civici, comunanze agrarie*, editore Il Formichiere, Foligno, 2020, p.13.

<sup>75</sup> La Legge emanata dallo Stato Pontificio priva di obbligatorietà aveva come scopo la liquidazione delle servitù civiche di pascolo, di vendere erbe e di fidare, lasciando inalterato il regime dei diritti di semina e legnatico, salvo che gli utilisti erano obbligati a concedere l'affrancazione della servitù nel caso in cui il proprietario avesse esercitato tale facoltà.

<sup>76</sup> Legge 24 giugno 1888 n.5489, Abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o imporre tassa a titolo di pascolo nelle ex-province pontificie.

<sup>77</sup> Cfr. Stefano Jacini, in *Atti della Giunta per la Inchiesta Agraria, sulle condizioni della classe agricola*, Tipografia del Senato, Roma, 1885.

<sup>78</sup> Simone Rosati, *La categoria dei domini collettivi nella cultura giuridica italiana a cavallo tra Ottocento e Novecento*, *Rivista Historia et ius*, 2019, n.15, p.4.

<sup>79</sup> Legge 24 giugno 1888, n. 5489, Art. 2. Le servitù ed i diritti di cui all'articolo 1 per gli effetti della presente legge, si hanno come derivati da un titolo espresso o presunto e come aventi natura di servitù negativa o proibitiva. I proprietari dei fondi gravati delle servitù e dei diritti suddetti sono in conseguenza obbligati a dare agli utenti una indennità o in terreno od in un annuo canone corrispondente al valore della servitù o del diritto cui i fondi erano soggetti.

<sup>80</sup> Ivi. Art. 3. Quando le servitù di cui all'articolo 1 si esercitano dalla generalità degli abitanti di un comune o di una parte di esso o da una università od associazione di cittadini col godimento in natura, la indennità da darsi dal proprietario per la liberazione dalle servitù consisterà nella cessione di una parte di ciascun fondo affrancato, la qual parte abbia un valore eguale a quello che si giudichi competere al diritto che rimane abolito.



vedeva fino a quel momento la proprietà sul bene ascrivibile nell'unica bipartizione riconosciuta tra proprietà privata o proprietà pubblica.

Per questo motivo ci cercherà, sotto l'impulso di Tommaso Tittoni<sup>81</sup>, di porre rimedio con la successiva Legge 4 agosto 1894 n.397, per l'ordinamento dei 'domini collettivi' delle Province dell'ex Stato Pontificio, riconoscendo nelle associazioni agrarie una personalità giuridica<sup>82</sup>, creando così una tripartizione in cui la proprietà collettiva andava ad incastonarsi tra la proprietà pubblica e la proprietà individuale.

Oltre a questo, il provvedimento normativo stabiliva che tali associazioni, di cui all'art. 1, nel termine di un anno dalla pubblicazione della suddetta legge( pubblicata in Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia il 5 settembre 1894 n.209), erano tenute a riunirsi in assemblea per redigere la lista degli attuali utenti e per deliberare a maggioranza assoluta di voti un regolamento, dal quale risaltino: a) il modo di amministrazione e godimento dei fondi comuni; b) la natura ed estensione dei fondi medesimi ; c) i mezzi coi quali si provvede o s'intende provvedere alla comunione ; d) le norme per l'elezione delle cariche sociali, per la responsabilità degli amministratori, per la convocazione delle assemblee e per il riparto degli utili; e) i requisiti per l'ammissione di nuovi utenti ; f) le penalità in cui incorrono gli utenti per contravvenzioni alle disposizioni regolamentari e ogni altra disposizione rispondente ai fini cui intende l'ente<sup>83</sup>. In aggiunta, nei diversi articoli(13 articoli in tutto )veniva assicurato il diritto del singolo sia esso socio, utente o di chiunque altro si ritenesse danneggiato, dandogli la possibilità nel termine stabilito di 3 mesi dalla data di pubblicazione del regolamento interno, di rivolgersi alle Giunte d'arbitri istituite dalla Legge 24 giugno 1888 n. 5489<sup>84</sup>; sarà dato incarico al Ministro dell'Agricoltura e Commercio di presentare ad ogni triennio, ai due rami del Parlamento, una relazione sommaria sull' andamento e sul movimento economico delle associazioni contemplate nella presente legge<sup>85</sup>; verrà prevista la fusione delle associazioni con beni insufficienti all'adempimento delle formalità richiesta dalla presente norma con decreto del Prefetto, udita la Giunta provinciale amministrativa, "purché" la fusione sia domandata da due terzi degli associati<sup>86</sup>(sebbene gli intenti liquidatori permasero, la norma prese in grande

---

<sup>81</sup> Tommaso Tittoni,nato a Roma il 16 novembre 1885 ,morto a Roma il 7 febbraio 1931, laureato in legge prese parte al progetto politico del gruppo liberal-conservatore, eletto alla Camera dei Deputati per quattro legislature, nominato successivamente Prefetto nelle città di Perugia e poi Napoli, nominato senatore dal re Vittorio Emanuele III di Savoia il 25 novembre 1902.

<sup>82</sup> Art.1, Legge 4 agosto 1894, n.397.

<sup>83</sup> Ivi.art.2.

<sup>84</sup> Ivi.art.6.

<sup>85</sup> Ivi.art.9.

<sup>86</sup> Ivi.art.10.

considerazione lo stato di diritto dei singoli, cosa che non potrà dirsi con la Legge del 1927); darà la possibilità di affrancare i fondi dalle servitù abolite dalla Legge 24 giugno 1888 n.5489, in pieno diritto a favore degli utenti in tutti i casi nei quali la proprietà dei beni da affrancare appartenga a corpi morali, a richiesta della rappresentanza legittima degli utenti, quando l'uso civica è a profitto della generalità degli abitanti di un comune o di una frazione di comune<sup>87</sup>; ed infine stabilendo un principio egualitario, non prevaricando i diritti di un consorzista nei confronti di un altro ma anzi, accrescendo il riconoscimento e la tutela di tali associazioni, stabilendo che quando un fondo sia gravato da servitù di varia natura a favore di diverse classi di utenti, l'affrancazione avrà luogo in prò di tutti gli utenti che ne acquisteranno la proprietà collettiva con obbligo di costituirsi in associazione ai termini della presente legge<sup>88</sup>. Questo testo normativo che negli intenti del Tittoni avrebbe dovuto porre rimedio alla “incompletezza della Legge del 1888”<sup>89</sup>, rimarrà in vigore fino al 2010 quando verrà abrogato dal D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

## **1.8 Legge del 16 giugno 1927, n. 1766**

La legge del 1927, in cui ebbe un ruolo fondamentale lo stesso Mussolini per l’approvazione del testo inviso da più parti, era suddivisa in 43 articoli. Venne adottata per la sistemazione di tutte le variegate espressioni di usi civici presenti nel Regno d'Italia, prendendo ad esempio “solo” il modello dell’Italia meridionale, incentrato principalmente sulla tradizione demaniale napoletana di uso civico. Tale modello nacque sulla scia della Rivoluzione francese che impresse nel nascente sistema borghese i valori dell’individualismo moderno, elevando la proprietà del singolo a discapito degli assetti fondiari collettivi, nel geometrico progetto di una nuova era borghese, concretizzatosi in epoca napoleonica per mano di Giuseppe Bonaparte<sup>90</sup>(in quanto re di Napoli e solo per le regioni sottoposte alla sua autorità), stabilendo il primato della proprietà privata sulla proprietà collettiva.

---

<sup>87</sup> Ivi.art.11.

<sup>88</sup> Ivi.art.12.

<sup>89</sup> F. Marinelli, *Gli usi civici in Trattato di diritto civile e commerciale*, p.65.

<sup>90</sup> cfr.Art.15 L.2 agosto 1806, in cui Giuseppe Bonaparte proclamò l’abolizione della feudalità, prevedendo che i demani feudali restassero nelle mani dei possessori fino alla divisione di cui anticipava l’annuncio.

La legge del 1927 ebbe come scopo la progressiva abolizione del diritto dei gruppi di abitanti stabilmente organizzati su un territorio di trarre da esso le *utilitates*, intese nell'antica accezione di stampo romanistico come necessarie alla sopravvivenza della comunità stessa, non per forza di contratto ma per *ius naturale* perché alla nascita ogni individuo acquista il diritto di avere i mezzi necessari alla sussistenza<sup>91</sup>.

L'abolizione di tale diritto nei proponenti del legislatore del 1927, avrebbe dovuto passare tramite la liquidazione degli usi civici<sup>92</sup>, dando i terreni alle famiglie dei coltivatori (con preferenza di quelle meno abbienti<sup>93</sup>) dei comuni o delle frazioni coltivabili, gravandoli di canone annuo "enfiteusi"<sup>94</sup> (previsto anche in merito agli eventuali occupanti<sup>95</sup> nell'art.10<sup>96</sup>) in favore del Comune, imponendo la prevalenza della legge primaria dello Stato nella gerarchia delle fonti, rispetto agli ordinamenti giuridici di natura privata, dove le consorzierie traevano fondamento dalle consuetudini secolari che non erano "atti o complessi di atti, ma fatti naturali che si svolgono nel tempo"<sup>97</sup> e dalle norme statutarie.

Nel testo normativo veniva introdotta la figura del Commissario regionale<sup>98</sup> (figura ancora in vigore) col nome di commissari per la liquidazione degli usi civici, prendendo il ruolo precedentemente ricoperto da prefetti e commissari ripartitori nelle Province meridionali e siciliane, a norma dell'art. 16 della Legge 20 marzo 1865, allegato E, e delle disposizioni successive. Mentre in tutte le altre provincie assumevano le funzioni attribuite alle Giunte d'arbitri istituite con Legge 15 agosto 1867 n.3910 e successive.

"Da precisare che, pur in presenza di questa legge, le Consorzio valdostane, al pari di altre realtà comunitarie insistenti nell'arco alpino (su tutte, le Regole ampezzane) e di alcune altre zone nel territorio italiano (per esempio, le Partecipanze emiliane), hanno mantenuto una loro vivacità e hanno continuato a operare seguendo le loro antiche consuetudini e i loro statuti"<sup>99</sup>

---

<sup>91</sup> G. Curis, *I demani comunali, nella storia, nel diritto e nell'economia sociale*, Roma, 1908, p.13.

<sup>92</sup> Art.1, Legge 16 giugno 1927, n. 1766.

<sup>93</sup> Ivi.art.13, Previsto anche all'art.15 della Legge 24 giugno 1888 n. 5489.

<sup>94</sup> Ivi.art.7.

<sup>95</sup> Ivi.art.9.

<sup>96</sup> Ivi.art.10.

<sup>97</sup> P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, cit. Norberto Bobbio, *La consuetudine come fatto normativo*, p.88.

<sup>98</sup> Capo III, art.27, Legge 16 giugno 1927, n. 1766.

<sup>99</sup> N.P. Alessi, *Riflessioni a proposito delle Consorzio valdostane e di una recente proposta di legge regionale in materia*, in *Il Diritto dell'Agricoltura*, 1, 2020, cit. p.8.

Per di più, non può non essere rilevata una similitudine nella contraddizione già esistente della Legge n.5498 del 1888 citata pocanzi, in riferimento agli art. 2-3, dove se da un lato si abolivano gli usi civici in riferimento all'art.1, dall'altro gli si riconosceva, con lo scopo di favorire le comunità di utenti, la possibilità di affrancare rispettivamente o una parte o l'intero fondo gravato dagli usi civici, corrispondendo un canone pecuniario al proprietario del terreno liberato. Invero, la stessa contraddizione liquidatoria è rilavabile all'art.23 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 in cui agli assegnatari delle terre veniva concessa la possibilità di riunirsi in consorzi "per provvedersi più agevolmente dei mezzi necessari per utilizzarle e per godere dei vantaggi accordati dalle leggi<sup>100</sup>". Oltre a ciò, le norma prevedeva che "la riunione in consorzio sarà obbligatoria qualora il Ministero dell'economia nazionale, su proposta del delegato tecnico, lo ritenga necessario per l'esecuzione di opere e servizi di interesse comune"<sup>101</sup>, restituendo il fatto che "le stesse norme valgono per la riunione di più consorzi"<sup>102</sup>.

Quella che veniva considerata un'anomalia, una reliquia<sup>103</sup> di un passato lontano, è riuscita a porsi definitivamente in una dimensione collocabile tra il diritto privato e il diritto pubblico, solo in tempi recentissimi.

Sebbene i giudizi storici su questa norma siano stati contrastanti, a partire da Vincenzo Cerulli Irelli che la definiva come "ben fatta... molto stringata e vigorosa nelle formulazioni normative e allo stesso tempo sufficientemente elastica, così da permettere all'interpretazione giurisprudenziale e amministrativa una notevole capacità di sviluppo"<sup>104</sup>, quando all'opposto il Grossi, in chiave negativa, la definiva come "un'espressione generale di un atteggiamento brutalmente liquidatorio e falsamente unificante"<sup>105</sup>, sarebbe quanto meno dovuta una acritica relazione tra la norma e l'applicazione della stessa nel concreto.

---

<sup>100</sup> Art.23, com.a, Legge 16 giugno 1927, n. 1766.

<sup>101</sup> Ivi.com. b.

<sup>102</sup> Ivi.com. c.

<sup>103</sup> G. Venezian, *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*, in G. Venezian, *Opere giuridiche*, II, Roma, 1920, pp. 3-32.

<sup>104</sup> Cfr. F. Marinelli, *Gli usi civici in Trattato di diritto civile e commerciale*.p.87.

<sup>105</sup> Ibidem.

## Secondo Capitolo

### 2.1 Propositi e dinamiche delle consorterie

In generale, il termine "consorteria" implica l'esistenza di una forma di collaborazione o cooperazione tra individui o gruppi con interessi comuni, che possono essere legali o illegali a seconda del contesto in cui viene utilizzato, istituendosi in un gruppo sociale e in una fazione che agisce prevalentemente nel proprio interesse. L'accezione negativa al significato etimologico della parola è stata contestata, in questo caso specifico, da Giangastone Bolla<sup>106</sup> che ha individuato nel diritto agrario la persistente vitalità del fenomeno delle comunioni familiari montane, rilevando come "la formazione di un albo chiuso dei partecipanti alla comunione, concorra a formare una naturale difesa di chi ha redento e bonificato le terre comuni e soprattutto ha avuto cura dei boschi e dei pascoli impedendone la degradazione contro i sopravvenuti che, per un malinteso spirito di uguaglianza, vedono la limitazione alle famiglie originarie addirittura lesiva di un loro diritto"<sup>107</sup>. In totale accordo con la teoria del Bolla troviamo Carlo Frassoldati<sup>108</sup>, che nell'affermare la piena legittimità storica dell'allodializzazione delle terre civiche avvenuta per secoli, stabilisce i presupposti per abbandonare i preconcetti che ne snaturano la realtà e le origini, escludendo a priori che l'istituzione di un albo chiuso, come il fenomeno consortile alle origini, fosse sinonimo di" usurpazione a danno della collettività"<sup>109</sup>. Lo stesso Grossi nei suoi scritti definisce la natura spontanea di queste associazioni "comunitariste"<sup>110</sup>, definendole atteggiamenti normali nati dall'esigenza dei nuovi assetti giuridici che andavano ad istituirsi nel medioevo. Egli nella individuazione delle tre prerogative costanti della civiltà "colme di normatività"<sup>111</sup>, vale a dire terra, sangue e durata (forze primordiali), ne evidenzia il potere fondante non incentrato sull'individuo troppo debole, ma bensì sul gruppo, poiché solo il gruppo "può avere buona riuscita nel tentativo di imporsi a una realtà misteriosa e riottosa"<sup>112</sup>.

---

<sup>106</sup> Giangastone. Bolla, giurista fondatore (anno 1922) nonché direttore della *Rivista di diritto agrario* nato a Firenze il 1° aprile 1882 e morto 1971 a Firenze.

<sup>107</sup>Cfr. Emilio Romagnoli, Regole dell'arco alpino, in *Novissimo Digesto*, App., v.VI, Torino, Utet,1986, p.608.

<sup>108</sup> Ivi, Carlo. Frassoldati, docente di Diritto agrario all'Ateneo fiorentino.

<sup>109</sup> Ibidem.

<sup>110</sup> P. Grossi, L'ordine giuridico medievale, p.74-75.

<sup>111</sup> Ivi.p.75.

<sup>112</sup> Ivi.

Il caso in questione è quello dell'ambito rurale valdostano in cui comunità di persone, generalmente individuate in famiglie strutturate agli albori in clan<sup>113</sup> o comuni, si raggruppano per condividere le fatiche e i frutti della terra, stabilendo fin dai primordi, una pratica di autoregolamentazione non scritta di tipo statutario, nella ripartizione dei lavori, negli utilizzi dei pascoli, dei boschi e nella conseguente distribuzione dei frutti ad essi connessi, garantendosi un approvvigionamento continuo ed equo, almeno negli intenti originari.

“Le popolazioni alpine, per il loro stesso genere di vita solitario sulla montagna, sono tendenzialmente individualiste. Ma nel passato, “là dove necessità impellenti di vita le obbligarono, esse seppero agire collettivamente” come ricordava nei suoi scritti il notaio Émile Chanoux<sup>114</sup>, figura di spicco nel coro di voci autonomiste valdostane.

Questa che potremmo definire una volontà comune di intenti libera da coercizioni, creava dei vincoli regolamentati restringendo le libertà dei singoli ad un primo sguardo, ma conferendo un vantaggio alla comunità trovando spiegazione in un disegno dal sapore olistico. Come nel caso degli alpeggi<sup>115</sup> in cui si definivano le quote di bestiame che potevano eccedere ai pascoli e i tempi di utilizzo delle malghe in modo da dare a tutti i consortisti un diritto equivalente, non tralasciando le problematiche dei singoli negli approvvigionamenti invernali. Un sistema innovativo di diritti e deroghe che iniziava a connotare ampi margini di solidarietà e legami, stabilendo forte senso di appartenenza e coesione tra comunità nel territorio.

A questa collaborazione sulla gestione delle risorse naturali, non è mai stata data una risposta univoca, né in campo accademico, né tanto meno in quello dei conflitti ideologici per eccellenza trattato nella teoria dell'ecologo Garrett Hardin<sup>116</sup> pubblicata nel 1968 sulla rivista *Science*, a proposito del degrado a cui vanno incontro i beni comuni se lasciati alla gestione collettiva. A cui viene spesso contrapposta la teoria della politologa ed economista Elinor Ostrom<sup>117</sup>, che al contrario ha affermato, tra l'altro, che solo l'essenziale studio approfondito del passato (come spesso ricordato da molti autori citati all'inizio di questo lavoro), può farci capire la necessità di gestione civica del bene attraverso istituzioni di autogoverno. Portando a

---

<sup>113</sup> Cfr. A. Padula, *Le consorzierie della Valle d'Aosta*, p.26.

<sup>114</sup> E. Chanoux, *Federalismo e Autonomie*, 1944, editore Guerini e associati, Milano, 2014. cit. pp.98-99.

<sup>115</sup> E. E. Gerbore, R. Créton in *Les Consorzieries* edito in *Les institutions du Millenaire*, Quart (Ao), Musumeci, 2001. p.103.

<sup>116</sup> G. Hardin, *The Tragedy of the Commons*, in Rivista *Science*, Vol 162, numero 3859, 1243-1248, 13 dicembre 1968.

<sup>117</sup> E. Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge University Press, 1990.

supporto di questa teoria diversi casi di studio di governo e gestione dei beni collettivi, che si sono dimostrati alternativamente vincenti e quindi in grado di contrastare la “tragedia dei beni comuni”.

Non volendo e non potendo in questa sede dibattere sulla bontà dell’una rispetto all’altra teoria dell’azione collettiva, possiamo tuttavia sottolineare l’evidente cambio di paradigma avvenuto negli anni nella dottrina giuridica nazionale e in tempi più recenti regionale.

## 2.2 Analisi delle caratteristiche consortili

Alcune delle proprietà collettive, potrebbero essere astrattamente ascrivibili alla nozione di “uso civico” dalla tradizione romanistica dello *ius civitatis* definite come *utilitates*. Tale sintagma (usi civici) “tuttavia rappresenta un’espressione di comodo per identificare istituti e discipline varie dell’intero territorio italiano”<sup>118</sup>. Assumendo una definizione di *jura in re propria* per l’uso promiscuo in modo collettivo sui beni di proprietà dell’intera collettività, o *jura in re aliena* come diritti su beni altrui diffusi in alcune zone del territorio su concessione di un terzo, come il signore feudale e protratti nel tempo. Solo l’assenza della contitolarità delle

---

<sup>118</sup> M.C. Cervale, *Proprietà collettiva, usi civici e ordinamento*, in *Rivista di attualità giuridica iberoamericana*, febbraio, 2021, n.14, p.536.

quote, prevista nell'istituto romano, rivela agli addetti ai lavori il tratto distintivo e peculiare nel territorio valdostano. Indubbiamente vi sono tre costanti premesse<sup>119</sup> che nei domini collettivi di qualsiasi natura devono essere rispettate, vale a dire:

-fondarsi su di una comunità (proprietaria del bene) individuata prevalentemente nella collettività locale, in genere gli abitanti di uno o più villaggi o famiglie, attigui ai terreni. La consanguineità era un elemento centrale, con le famiglie spesso legate da vincoli di sangue o matrimoniali;

-avere in oggetto un bene materiale, come il territorio di godimento collettivo inteso come sinonimo di prosperità dagli aspetti trasversali comprendenti non solo la parte economica ma anche quella naturale, estetica, paesaggistica e culturale. Gli oggetti materiali che possono essere individuati in vaste aree di territorio agricolo, silvo-pastorale, ma le stesse prescrizioni valgono per forni comuni, mulini, caseifici, corsi d'acqua o canali per l'irrigazione, ecc.;

-da ultimo possedere un fine inteso come l'uso e l'amministrazione collettiva del bene stesso (definito come elemento teleologico): fine che sovrasta e oltrepassa gli interessi dei singoli che compongono la comunità, imprimendo a sua volta al bene una natura demaniale con conseguente inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità dello stesso e per i suoi terreni, assegnandogli una imperitura destinazione agro-silvo-pastorale.

È proprio attraverso queste specificità che nei contesti del dominio collettivo si denotano degli istituti davvero peculiari noti come Consorzerie: “forme singolari di proprietà, legate ad una forma di “appartenenza” al territorio o alla comunità collettiva”<sup>120</sup>, “di natura pubblica o privata”<sup>121</sup>, disciplinate da fonti consuetudinarie e da statuti spesso risalenti a tempi remoti e indefiniti, tradizionalmente suddivise in Consorzerie *uti singuli* e *uti universi*.

Queste due distinzioni formali sono apparse a livello giurisprudenziale intorno alla seconda metà del XIX secolo, per rappresentare una “*summa divisio*”<sup>122</sup> tra due situazioni secolari ed indipendenti che difficilmente si sarebbe riuscito ad inquadrare in un contesto moderno agli antipodi concettuali. Le considerazioni effettuate a livello dottrinale hanno ricondotto ad una

---

<sup>119</sup> S. Rollandin, *Le consorzerie di Ayas*, p.13.

<sup>120</sup> A. Padula, *Le Consorzerie della Valle d'Aosta*, p. 26.

<sup>121</sup> R. Louvin, *Un bene comune tra pubblico e privato*, cit.p.14.

<sup>122</sup> M.A. Benedetto, *Ricerche sulle consorzerie valdostane*, cit. p.8.



identificazione netta delle due diverse strutture per meglio agevolare un loro riordino giuridico e facilitarne il loro riconoscimento. Lo stesso Mario Androne<sup>123</sup> nell'individuare la forma consortile valdostana, ne ha sottolineato la prerogativa di proprietà privata collettiva e inalienabile legata agli abitanti delle frazioni ad esse attigue, ritenendole di fatto *uti universi* ad uso prevalente, sebbene per altri la conformazione di tale pratica sia da ritenersi più vicina ad *uti singuli*.

Vi è inoltre un'ulteriore categoria definita come consorzierie ad *evoluzione incompleta*, nata da un'intuizione di M. Androne<sup>124</sup> e assimilata dalla dottrina del giurismo accademico a causa della prospettiva talvolta ostica, nell'individuazione strutturale delle esatte prerogative dell'una o dell'altra categoria sopra elencate.

### **2.3 Interpretazione giuridica delle consorzierie *uti singuli***

Le consorzierie *uti singuli*, sebbene meno diffuse rispetto alla forma *uti universi*<sup>125</sup>, sono nate dall'affrancazione in favore dei singoli privati o gruppi familiari di beni feudali concessi originariamente dal Signore in loro godimento, sono “prive di legami con i beni sottostanti e con frazioni di proprietà divise in quote trasmissibili”<sup>126</sup>. Si prevede che possano essere rette da norme statutarie e disciplinate da Legge regionale.

In maniera sussidiaria nel ricorrere al Codice Civile si rileva che l'art.1100 che ha fatto assumere al legislatore una posizione precisa e puntuale, normando il contenuto della

---

<sup>123</sup> Mario. Androne, nato ad Aosta il 14 giugno 1932 ,morto ad Aosta il 16 novembre 2017 è stato un avvocato e politico italiano, attivo sul fronte delle idee autonomiste e federaliste valdostane dal 1963 al 1973.

<sup>124</sup> M.Androne, *Le consorzierie valdostane*, tesi di laurea, Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, aa 1956/1957, p.83.

<sup>125</sup> V.Grisero, *Profilo storico della proprietà e dell'esercizio dei pascoli montani nella Valle d'Aosta*, p.143.

<sup>126</sup> R. Louvin, *Un bene comune tra pubblico e privato*, p.19.

comunione per un'attribuzione del diritto in comune a più persone, ed ha precisato inoltre che la comunione può aversi rispetto alla proprietà o altro diritto reale. Sempre a tal proposito il legislatore si è espresso all'art.1102 del C.C prevedendo che ciascun partecipante di una comunione possa fare uso del bene comune in modo conforme alla sua destinazione, a condizione di non alterarne la destinazione e di non impedire agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto, ad esempio l'uso di un pascolo alternato dai diversi consorziati che non ne alterano le prerogative e non ne pregiudicano l'uso da parte di altri. Si può ritenere che il concetto di "*uti singuli*" si applichi in base a questo principio distintivo: l'effettiva disponibilità e trasmissibilità della quota rispetto alla titolarità legata in modo esclusivo alla localizzazione del titolare, come avviene nelle *uti universi*. Ogni comproprietario può usare il bene comune in maniera individuale (per esempio, raccogliere legna in un bosco comune, servirsi dei pascoli, ecc.), ma tale uso non deve compromettere o prevaricare il diritto di uso degli altri.

Particolarmente interessante l'art. 1114 del C.C: "Divisione della cosa comune", che sottolinea e rafforza, ad opera del legislatore, l'equilibrio egualitario e solidaristico imprescindibile e vincolante tra i consortisti. Questo articolo sancisce che ogni comproprietario può chiedere in qualunque momento la divisione del bene comune, in natura, salvo che non vi sia un patto contrario. Tuttavia, ciò non si applica per le consorzierie o altri beni indivisibili dove il regime consuetudinario o norme speciali possono stabilire che i beni non siano soggetti a divisione.

Nei casi di consorzierie o comunità che adottano la categoria di "*uti singuli*", l'indivisibilità del bene è spesso garantita da statuti comunitari o norme locali, preservando il diritto d'uso individuale senza separazione fisica del bene.

Vi è tuttavia da notare che anche all'art.978 e seguenti del C.C *l'istituto del diritto d'uso* consente ad una persona (usufruttuario stabilito dalla legge o dalla volontà dell'uomo) di usare un bene appartenente ad altri (o a una collettività) limitatamente ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia. Questo diritto che è simile al concetto di "*uti singuli*", gli si avvicina nell'identificare l'uso personale e circoscritto della cosa. Tuttavia, in un regime di "*uti singuli*", il diritto d'uso è esercitato da ogni partecipante della comunione su un bene comune, senza la proprietà esclusiva di alcuna parte.

Il concetto di "uti singuli" nel diritto italiano può essere collegato alla comunione di beni. In questo caso, il bene (di norma pascoli, boschi e foreste) appartiene a più persone, che possono usarlo in maniera personale, ma rispettando i diritti degli altri comproprietari. Quindi, ogni partecipante alla comunione ha diritto all'uso della cosa comune proporzionalmente alla propria quota, senza danneggiare il bene o ostacolare l'uso da parte degli altri. Tuttavia, sebbene le consorzierie siano state in passato soggette a norme di diritto consuetudinario, oggi sono soggette anche a normative statali e regionali che stabiliscono i limiti e le modalità di uso dei beni comuni, assicurando che la categoria *uti singuli* continui ad applicarsi nel rispetto della legislazione attuale. Queste norme civilistiche permettono che ogni membro utilizzi il bene comune proporzionalmente alla sua quota, garantendo un uso personale del bene che però resta di proprietà collettiva. I consortisti hanno quindi non solo il diritto di beneficiare delle risorse, ma anche l'obbligo di contribuire alla loro manutenzione e conservazione. Le quote determinano spesso la proporzione e la qualità degli obblighi, come la partecipazione alle spese comuni o alle attività di manutenzione dei beni (ad esempio, la pulizia dei canali o la manutenzione dei sentieri mediante la prestazione d'opera della *corvée*). Il mancato adempimento di tali obblighi può comportare sanzioni, come la sospensione temporanea dei diritti d'uso.

La quota nella disponibilità del singolo consortista è alienabile "solo" sotto condizioni molto precise (con o senza diritto di prelazione<sup>127</sup>) e trasmissibile con atti *inter vivos* o atti *mortis causa*, questo vuol dire che le quote nelle consorzierie sono spesso trasmissibili per via ereditaria, seguendo le regole di successione. In molti casi, le quote vengono tramandate all'interno delle famiglie, preservando così la continuità della partecipazione alla consorzeria. È reso possibile che un tipo di previsione statutaria stabilisca che la prerogativa del nuovo aspirante consociato, interessato a subentrare nella consorzeria, possa essere subordinata alla sua residenza o alla proprietà di terreni in loco. È rinvenibile in alcuni casi un diritto di prelazione a favore degli aventi diritto, normato nei regolamenti, con l'inserimento dei nominativi degli stessi negli atti relativi alle consorzierie e il contestuale inserimento nominativo dell'intestazione del fondo risalente al catasto napoleonico e in quello attuale.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Ivi, p.21.

<sup>128</sup> R. Creton, *Le consorzerie*, in *Les institutions du Millénaire*, edito da Musumeci Quart 2001, p.104.

Ad oggi il regime giuridico istituito con la Legge del 1927 n.1766 in materia di usi civici e relative controversie, non è applicabile in questa forma consortile (ad eccezione di quelle per l'accertamento della natura dei diritti in contestazione)<sup>129</sup>, poiché i diritti esercitati dal consortista vengono esercitati sui domini collettivi in cui egli è com-proprietario, non rientrando pertanto nella forma di *jure in re aliena*, bensì nella forma di *jura in re propria*.

## 2.4 Modello consortile *uti universi*

Il modello consortile *uti universi* detto anche *uti cives* rappresenta una modalità di gestione collettiva dei beni comuni, dove la comunità nel suo complesso (il "corpo universale") esercita i diritti di proprietà e di uso sui beni condivisi, spesso grazie ad una concessione feudale di godimento in perpetuo "*ab antiquo*"<sup>130</sup> in *jura in re aliena*, riguardante prevalentemente boschi e foreste. Sotto il profilo giuridico, questo istituto è considerato come una comunione di famiglie in *jure loci*, in qualità di proprietarie di beni *pro-indiviso* riconosciute dalle norme consuetudinarie della Valle d'Aosta, nelle stesse potrebbe prefigurarsi un inquadramento in "beni comuni delle frazioni"<sup>131</sup>.

---

<sup>129</sup> R. Louvin, *Un bene comune tra pubblico e privato*, cit. p.22.

<sup>130</sup> Ivi.cit. p.23.

<sup>131</sup> V.Grisero, *Le consorzierie silvo-pastorali della Valle d'Aosta*, Giuffrè, Milano,1961, pp.661-662.

A differenza del modello *uti singuli*, dove ogni membro ha il diritto di usare il bene in maniera individuale, *l'uti universi* si basa su un approccio in cui la gestione e l'utilizzo dei beni avviene in maniera collettiva e indivisibile<sup>132</sup>.

I beni comuni sono amministrati dall'intera comunità o da un'organizzazione che rappresenta tutti i membri della consorteria o comunità. Le decisioni riguardanti la gestione, le ripartizioni di risorse, nonché l'uso, la manutenzione e la destinazione dei beni, vengono prese collettivamente, generalmente attraverso un'assemblea dei consorziati o un organo rappresentativo quale ad esempio un direttivo.

Indubabilmente entrambe le forme consortili, mostrano “l’assoluta alterità e la marcata alienità, frontalmente confliggente con l’antropologia individualistica sorreggente la modernità e sorreggente l’istituto cardine, costituzionale per eccellenza della modernità, la proprietà individuale”<sup>133</sup>, questa riflessione di Bolla tendente a far notare non solo la difficoltà di comprensione ed assimilazione nei nostri ordinamenti, dove in “nostri” è inteso l’insieme degli stati(moderni) europei, ma la stessa natura storicamente “conflittuale” intrapresa dagli stessi nell’approcciarsi alle proprietà collettive.

Queste peculiarità del modello *"uti universi"* hanno determinato nel pensiero dottrinale l’idea che si posizionino anteriormente in ordine temporale e quindi siano più antiche rispetto al modello *"uti singuli"*, poiché riflettono tipi di gestione comunitaria delle risorse che risalgono a epoche lontanissime, quando la proprietà privata era meno sviluppata e le comunità erano organizzate su base collettiva.

Lo stesso Marc Bloch<sup>134</sup> rammenta come sia “assai raro in tutta l’era feudale che si parli di proprietà, sia di una terra che di un potere di comando [...] ciò che le parti rivendicano è, quasi uniformemente, la *saisine* o presa di possesso (*gewere* in tedesco)”<sup>135</sup>, istituto germanico paragonabile alla “vestitura” di derivazione feudale che basandosi su un titolo giuridico, con la

---

<sup>132</sup> cfr. M. Bloch, *La società feudale, La formazione dei vincoli di dipendenza*, editore Einaudi, Torino, 1987, p.232. In merito al principio che stabiliva l’indivisibilità del feudo poiché tale evenienza ne avrebbe reso “incomodo il controllo”.

<sup>133</sup> P. Grossi in *Gli assetti fondiari collettivi e le loro peculiari fondazioni antropologiche* in Archivio Scialoja-Bolla, 1.2012, p.6.

<sup>134</sup> cfr. M. Bloch, *La società feudale, I fondamenti del diritto*, p.135.

<sup>135</sup> Ivi.p.136.

valenza di diritto reale dato dalla posizione subordinata al concessionario rispetto al concedente, tramite il pagamento di un regolare canone annuo ,oltre ad un pagamento anche di un “diritto o canone a titolo di ricognizione del dominio del concedente, all’atto dell’investitura o immissione nel possesso della terra<sup>136</sup>. D’altro canto, Paolo Grossi<sup>137</sup> tende a precisare l’erronea qualificazione di “diritto reale” attribuito alla vestitura-gewere, poiché in esse, oltre al disegno individualistico, vi è il fatto obbiettivo “che è, insieme, apparenza, uso, godimento, esercizio”<sup>138</sup> insito nella cosa data dall’effettività. Il reale inteso nel mondo classico come corrispondenza di validità, definita da modelli e tipi<sup>139</sup> , cessa di esistere per lasciare il posto a questa “civiltà possessoria” iniziata nell’Alto medioevo<sup>140</sup> , che basa l’economia e la società stessa, mediante l’effettività esercitata sulla cosa in assetti dal significato più ampio” *lato sensu*” e comunque tutelati.

Assurge a contraltare dottrinale la tesi di Paolo Alfonso (Paul-Alphonse) Farinet<sup>141</sup> , che in maniera diametralmente opposta, nel suo breve memoriale racchiuso in sette pagine, individua proprio nell’archetipo degli *uti singuli* la naturale genesi e conformazione delle consorterie valdostane. A confutazione di tale asserzione vi sarebbe lo strumento giuridico della *reconnaissance* ,tipico del diritto medievale ,in cui i *tenanciers* (affittuari),oltre a veder riconosciuti i propri diritti sulla terra che lavoravano e il godimento in comune di un dato bene infeudato mediante la possibilità di quote individuali, si obbligavano verso il signore feudale a oneri quali: il pagamento di somme di denaro o in natura (come prodotti agricoli) per il canone, prestazioni lavorative (*corvée*<sup>142</sup>),fino ad arrivare ad obblighi di natura militare(ad esempio la difesa).

---

<sup>136</sup> Maria. Ada. Benedetto, *Il regime fondiario ed i contratti agrari nella vita delle comunità subalpine nel periodo intermedio*, Editore Giappichelli, Torino,1983, p.11.

<sup>137</sup> P. Grossi, *Il Dominio e le cose*, p.637.

<sup>138</sup> Ivi.

<sup>139</sup> Ivi.p.612.

<sup>140</sup> Ibidem.

<sup>141</sup> A. Farinet, l’ultimo della dinastia dei Farinet presenti sulla scena valdostana dal XIX secolo: erede di una famiglia di notabili, dotato di una formazione ricca e cosmopolita, laureato in giurisprudenza ed eletto Deputato per la Valle d’Aosta per la Democrazia Cristiana dal 1948 al 1958,nel *Breve memoriale sulle consorterie valdostane*, dattiloscritto 1929, Archivio storico regionale.

<sup>142</sup> *Corvée -korvé*. Nel medioevo esistevano una serie di prestazioni d’opera che i servi o vassalli dovevano prestare obbligatoriamente al loro signore feudale. Esse potevano consistere ad esempio in giornate dedicate nella ripulitura dei canali idrici o la bonifica di terre.

Nel mezzo si colloca Mario Andrione, che indentifica nelle consorterie valdostane il radicamento tipico della proprietà privata, attraverso la residenza o la proprietà di immobili siti in loco. Questa condotta gestionale operata dalle collettività, nell'utilizzo di tali terre, le rendeva inalienabili e ad uso esclusivo delle frazioni ad esse attigue, assimilandole in un complesso di proprietà collettivizzate “à *rate des biens qu'ils possèdent dans l'endroit*”<sup>143</sup>, individuando il carattere prevalente (ma non assoluto) dello schema organizzativo ad *uti universi*.

Nel dibattito si è recentemente inserita l'ipotesi del fraintendimento storico giuridico, la stessa Benedetto in accordo con le tesi sopracitate di Andrione, ritenne valido definirle "condomini di natura privata con elementi di natura pubblicistica" nel quadro dottrinale tra la natura pubblica o privata del fenomeno consortile. Proprio la versione di Ugo Petronio<sup>144</sup> si discosta nettamente dai due, nell'individuare come prerogativa imprescindibile per l'appartenenza ad una consorteria *uti universi* la residenza o in alternativa la proprietà in loco. Il suo intento è dimostrare come la residenza sia un principio di natura pubblicistica e di conseguenza avente nei suoi presupposti l'apertura a tutti i residenti di una data frazione, inficiando l'elemento soggettivo del vincolo pertinenziale attribuito da una proprietà in loco. Questa visione farebbe decadere il presupposto di "domini di natura privata con elementi di natura pubblicistica", poiché la stessa prerogativa residenziale è insita nel sistema pubblicistico. All'opposto, sempre il Petronio, ritiene che il principio della partecipazione ad una consorteria attraverso l'istituto della proprietà in loco ne rispecchierebbe inoppugnabilmente la natura privatistica. Una interessante riflessione è quella espressa da Vincenzo Cerulli Irelli sugli effetti distorsivi di un'incomprensione di base nella dicotomia pubblico-privato secondo cui «nel concetto di “pubblico” riferito al concetto di proprietà dell'art. 42 della Costituzione, si celerebbero due diverse nozioni, vale a dire quella di “pubblico” inteso come “dello Stato o di un ente pubblico” e quella di “pubblico” come “di una collettività”; pubblico come collettivo»<sup>145</sup>.

La giurisdizione su questi assetti consortili di *jura in re aliena* è affidata in primo grado al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, mentre nel secondo grado la giurisdizione spetta alla Corte d'Appello di Roma, proprio perché tali conformazioni rientrano a pieno titolo nell'inquadramento legislativo della Legge del 1927 n.1766

---

<sup>143</sup> M. Andrione, *Le consorterie valdostane*, cit.p.39.

<sup>144</sup> U. Petronio, *Le consorterie valdostane*, in *Rivista di diritto agrario*,1999. p.408.

<sup>145</sup> V. Cerulli Irelli, *Diritto pubblico della proprietà e dei beni*, Torino, 2022, p. 55.

## 2.5 Modello consortile *uti universi* ad evoluzione incompleta

Questo modello originato da un'intuizione di Andrione come detto in precedenza, è stato avallato nei fatti dal naturale impedimento talvolta riscontrato dai giuristi nell'identificare con esattezza la conformazione organizzativa consortile.

L'idea di "evoluzione incompleta" riferita alle consorzierie *uti universi* riguarda il fatto che questo sistema non è mai pienamente evoluto verso una forma di proprietà individuale o più moderna, come la divisione delle terre o il riconoscimento dei diritti privati distinti per ciascun membro. In diversi casi, le consorzierie continuavano a esistere in una forma ibrida, aggregando sia elementi arcaici che evoluti, senza giungere a un pieno mutamento delle modalità di gestione collettiva dei beni.

In sintesi, la stessa Maria Ada Benedetto<sup>146</sup> nell'approcciarsi a queste tematiche, con il concetto di "evoluzione incompleta", ne illustra il persistente assetto intermedio tra la gestione collettiva tradizionale e l'individualizzazione delle proprietà, una situazione che spesso rifletteva la complessità sociale e giuridica dell'epoca. In queste consorzierie, la proprietà rimane indivisa e la gestione continua ad essere comunitaria, ma ci sono segni di una lenta transizione verso modelli più individualizzati. Questo fenomeno si spiega con la resistenza culturale e pratica alla disgregazione delle risorse comuni, considerate cruciali per il benessere collettivo delle comunità rurali, soprattutto in ambienti come quello alpino dove il problema della complessità delle vicende umane si mescolava alle asperità della natura, tracciando un solco tra la vita e la morte, come affermato negli scritti del notaio Chanoux in cui egli dichiarava che “la terra è di tutti ma in montagna diventa proprietà privata, con i prodotti che essa genera, per effetto del duro lavoro dell'uomo”<sup>147</sup>. Altri autori, come il Créton<sup>148</sup> dissentono da questa individuazione in una terza categoria consortile, intravedendo al loro interno numerosi elementi discordanti e inconciliabili tra loro, che ne causerebbero nella realtà dei fatti un accostamento naturale alle consorzierie *uti singuli* o *uti universi* dalle caratteristiche anomale.

Tuttavia, queste consorzierie si trovano ora in una fase di transizione complessa, in cui la tensione tra la tradizione comunitaria e le spinte verso la privatizzazione rappresenta una sfida cruciale per il loro futuro. In aggiunta lo stesso Astuti ci tiene a ribadire quanto “non” sia

---

<sup>146</sup> cfr. M.A Benedetto, Ricerche sulle consorzierie valdostane. Editore arti grafiche E.Duc,1976.

<sup>147</sup> E. Chanoux, *Federalismo e autonomia*, p.19.

<sup>148</sup> R. Creton, *Le consorzierie*, in *Les institutions du Millénaire*, p.106.



importante la forma assunta dalla consorceria, nell'attribuirle una natura "indiscutibilmente privatistica in relazione ai beni che ne formano oggetto anche se per la loro permanente funzione e destinazione sono soggetti ad un regime consuetudinario caratterizzato dall'indivisibilità e l'inalienabilità"<sup>149</sup>.

## Terzo capitolo

### 3.1 Quadro normativo moderno statale e regionale breve *excursus*

La fine del secondo conflitto mondiale porrà termine al ventennio fascista, con la nascita del nuovo Stato costituzionale, caratterizzato da una precisa conformazione delle istituzioni politiche in cui si riconoscevano i principi di: sovranità popolare; divisione dei poteri; istituzioni di garanzia; limiti ai poteri della maggioranza e infine il giudizio di costituzionalità delle leggi. Questo nuovo assetto, nel proiettarsi verso una società aperta attraverso un pluralismo giuridico, volgeva definitivamente lo sguardo verso un percorso di tutela dei diritti fondamentali e dei valori di dignità<sup>150</sup>.

Le stesse istituzioni che si imposero per anni sui territori attraverso l'azione di funzionari, "venuti da altre regioni d'Italia e particolarmente dall'Italia meridionale e insulare(...), ignoranti completamente il passato ed i bisogni dei popoli che erano chiamati ad amministrare(..). Nel loro animo, almeno nell'animo dei meno equilibrati, fra di loro, si era<sup>151</sup> formata la convinzione che andavano a redimere dei popoli inferiori"<sup>152</sup>.

---

<sup>149</sup> R. Louvin, *Un bene comune tra pubblico e privato*, cit. G. Astuti, *Comunioni familiari montane*, p.117.

<sup>150</sup> B. Sordi, *Stato e Costituzione: La prospettiva storica*, in *Lo Stato costituzionale, radici e prospettive*, Giuffrè, Firenze, 2023, p.26.

<sup>151</sup> Gli stessi diritti che affermava E. Chanoux nella parte finale del suo saggio, *Federalismo e autonomie*, "Come l'uomo persona ha diritto a vedere salvaguardata la propria personalità, così le collettività umane devono poter sussistere serbandone intatte le caratteristiche della loro personalità".

<sup>152</sup> E. Chanoux, *Federalismo e Autonomie*, Aosta, 1944, cit.p.63.

Sarà chiara, l'intenzione espressa dai nostri Padri Costituenti, di promuovere l'uguaglianza e l'inclusione di tutti i cittadini e delle rispettive comunità davanti alle istituzioni, per raggiungere quell'unità nazionale di cui l'Italia aveva assolutamente bisogno. Difatti tale intento è riscontrabile nel suo perseguimento dall'art. 2 della Costituzione<sup>153</sup>, la cui norma rimanda ad un principio cardine inequivocabilmente stabilito, dove la neonata Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Il riferimento si rivolge sia verso le formazioni sociali ove si svolge la personalità dell'individuo (*in primis* la famiglia, i sindacati, le associazioni o le collettività locali), sia all'individuo considerato come singolo.

Principi ribaditi nell'art.44 della Costituzione<sup>154</sup>, con particolare riguardo alle zone montane, individuato nel secondo comma<sup>155</sup> della stessa in cui il legislatore dispone provvedimenti a favore di esse.

La *traditio* autonomista valdostana del sistema politico e amministrativo regionale *État a part et séparé des autrcui Ernest état intramontain* nella sua evoluzione verso un embrione di Stato(...),dove *le pouvoir souverain ne bride pas* come testimoniato dagli scritti di Jean-Baptiste De Tillier<sup>156</sup>, viene suffragata nelle sue più recondite radici dagli studi giuridici di diversi autori tra cui Ernest Weibel<sup>157</sup> sulle autonomie speciali in Italia ,che nel suo lavoro analitico rivolto al periodo medievale, ne rileverà l'ampiezza affermando: “*avait obtenu une autonomie presque complète*”<sup>158</sup>. Ricordiamo che anche il Soave nella sua opera ispirata al rapporto della chiesa valdostana con il territorio, ci illustra la voglia di autonomia delle istituzioni valdostane, rimarcando l'apporto erudito che diedero poeti, filosofi e numerosi ecclesiastici locali alla causa autonomista. Personaggi come: Felix Orsières, César Grappein, Jean-Antoine Gal, Laurent Cerise e storici come mons. Joseph-Auguste Duc e Gabriel Fruttaz, tutti dediti nel costruire, attraverso i loro lavori l'immagine di una valle autonoma da sempre e della chiesa, da sempre pronta alla difesa di tale autonomia<sup>159</sup>.

---

<sup>153</sup> art.2 della Costituzione Italiana, *La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.*

<sup>154</sup> Art.44, della Costituzione della Repubblica Italiana, “*Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà*”.

<sup>155</sup> Ivi. Comm.2. *La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.*

<sup>156</sup> cfr.J.B. De Tillier, *Historique de la Vallée d'Aoste*, editore Ipla, Aosta, IV ediz,1966, p. 90.

<sup>157</sup> Cfr. E. Weibel, *La création des régions autonomes à Statut Spécial en Italie*, libr. Droz, Genève-Paris,1971. p.97.

<sup>158</sup> Ivi. in riferimento all'autonomia della Valle D'Aosta raggiunta alla fine del medioevo.

<sup>159</sup> S. Soave, *Cultura e mito dell'autonomia, La chiesa in Valle d'Aosta*, p.12.

Tramandata e assorbita nel tessuto sociale valdostano per generazioni, col passare dei secoli, diverrà una sorta di testimone consegnato di mano in mano, trovando voce nelle istanze in numerosi interpreti, tra cui Mgr. Jean-Joconde Stévenin<sup>160</sup> canonico di Sant'Orso ed esponente del movimento democratico-cristiano, nonostante gli innumerevoli tentativi di soffocamento e sarà temprata nel fuoco della Resistenza al nazifascismo "je vis pendant ce voyage la prépotence des bandes noires"<sup>161</sup> conquistando un primo importante riconoscimento nei due decreti luogotenenziali promulgati il 7 settembre del '45<sup>162</sup>, prima tra le regioni italiane nel vedere riconosciuta un'autonomia. Da precisare che non venne istituita la Regione Valle d'Aosta ma bensì la "Circoscrizione autonoma" che succedeva alla soppressa Provincia di Aosta<sup>163</sup>. La circoscrizione autonoma è istituita contestualmente alla soppressione della Provincia di Aosta di cui l'entità autonoma eredita beni, diritti, obbligazioni e rapporti progressi<sup>164</sup>, con il riconoscimento di una personalità giuridica e di un ordinamento particolare<sup>165</sup>.

I due decreti luogotenenziali, seguiti e ripresi negli intenti riformativi dei padri costituenti, saranno un faro per il Consiglio della Valle<sup>166</sup> che nel frattempo sotto la nuova guida del presidente Severino Caveri, si adoperò per sviluppare una proposta di Statuto sul quale far poi esprimere il voto dell'Assemblea costituente. Il testo definitivo della proposta del Consiglio della Valle fu approvato all'unanimità il 3 marzo del 1947, cosa non del tutto scontata come ricorderà Severino Caveri. Diviso in 93 articoli, inglobava e rifletteva le aspettative politiche valdostane in merito ad una visione governativa di stampo federalista, dal momento che attribuiva alla Regione potestà legislative molto ampie.

---

<sup>160</sup> Mgr. Jean-Joconde Stévenin, nato il 2 febbraio 1865 a Gaby e morto il 1956 ad Aosta, uomo di chiesa molto attivo nella politica valdostana, riconosciuto leader del movimento cattolico progressista.

<sup>161</sup> S. Soave, *Cultura e mito dell'autonomia, La chiesa in Valle d'Aosta*, p.137, cit. J. Stevenin in merito alla marcia su Roma dei fascisti.

<sup>162</sup> D.L.L. n. 545 riguardante "l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta" e il D.L.L. n. 546 riguardante "Agevolazioni di ordine economico e tributario a favore della Valle d'Aosta". Entrambi saranno promulgati il 7 settembre del '45 ed entreranno in vigore a partire dal primo gennaio del 1946.

<sup>163</sup> art. 1, d.lgs.lgt. 545/1945. *La Valle d'Aosta, in considerazione delle sue condizioni geografiche, economiche e linguistiche del tutto particolari, è costituita in circoscrizione autonoma con capoluogo in Aosta. Il suo territorio comprende le circoscrizioni dei Comuni indicati nella tabella allegata al presente decreto, firmata dal Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro per l'interno.*

<sup>164</sup> D.lgs.lgt. n. 545 del 1945, art. 1.

<sup>165</sup> Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

<sup>166</sup> art.3, d.lgs.lgt. 545/1945, *La «Valle d'Aosta» è retta da un Consiglio, costituito di venticinque membri, eletti in base alle norme che saranno emanate con separato provvedimento legislativo. Il Consiglio della Valle nomina nel suo seno il presidente e una Giunta di cinque membri.* Il 10 gennaio del 1946 si riunì il primo Consiglio della Valle, formato da venticinque componenti indicati dai partiti antifascisti del CLN, in cui Federico Chabod assunse il ruolo di primo presidente. Chabod prevalse per un solo voto (13 contro 12) su Severino Caveri.

Queste istanze di attribuzioni competenze alla regione, si tramuteranno in uno Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con la Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4<sup>167</sup>, consentendo di attribuirle una competenza normativa primaria in diverse materie, tra cui: usi civici, consorzierie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali.<sup>168</sup>

E ancora, alla Regione vengono conferite competenze normative sulle materie di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni<sup>169</sup>; agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna<sup>170</sup>; piccole bonifiche ed opere di miglioramento fondiario<sup>171</sup>, per la tutela del paesaggio.

Proprio questo insieme di competenze attribuite nello specifico, ha permesso al Governo regionale di legiferare in materia di domini collettivi, iniziando un percorso di riordino e di tutela che arriva ai giorni nostri.

---

<sup>167</sup> Art.1, Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4. *La Valle d'Aosta è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.*

<sup>168</sup> Art.2 Titolo II Funzioni della Regione in armonia con la costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: o) usi civici, consorzierie, promiscuità per condomini agrari e forestali; ...”

<sup>169</sup> Art.2 lett.b, Statuto speciale della Valle d'Aosta, Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.C. 23 settembre 1993, n.2.

<sup>170</sup> Ivi.art.2 lett.d.

<sup>171</sup> Ivi.art.2 lett.e.

### 3.2 Normativa nazionale nel dopoguerra

Nella V legislatura della Repubblica Italiana troviamo la prima legge in riferimento alle Nuove norme per lo sviluppo della montagna, comunemente detta “prima “legge sulla montagna della storia repubblicana<sup>172</sup>. Non a caso la legge in questione ebbe come relatore in parlamento il deputato Libero Della Briotta<sup>173</sup>, già attivo a livello politico nazionale nella salvaguardia delle popolazioni montane<sup>174</sup>. Sebbene una seria riflessione in merito alle comunità montane inizia dalla definizione di "territori montani" nata dalla Legge 25 luglio 1952, n. 991 che all'art. 1 (modificato dall'articolo unico della L.30 luglio 1957, n.657), che indica i criteri di classificazione individuati sull'altitudine (l'80% della loro superficie al disopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare) e sul reddito imponibile medio per ettaro.

La legge n.1102 del 1971 a tutt'oggi, dimostra nei suoi intenti uno spirito lungimirante e per questo ancora attuale nei suoi concetti, nonostante l'entrata in vigore di interventi normativi successivi, tra cui la legge sulla montagna n.97 del 1994.

Se pur non esente dalle critiche del mondo politico orbitante nelle aree alpine e prealpine, che la definirono limitata negli intenti e nei presupposti operativi, in essa possiamo chiaramente individuare il principio di “eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale(...)” che consequenzialmente, nell'intenzione del legislatore, dava il riconoscimento dovuto alle popolazioni montane nella “funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio<sup>175</sup>”. Inoltre, la suddetta disposizione volle esimersi dal trattare la questione unicamente dal punto di vista infrastrutturale<sup>176</sup> (opere pubbliche, messa in opera di bonifiche montane, cura del territorio) ed economico<sup>177</sup>, giungendo al pregevole intento di “favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane<sup>178</sup>”. Di fatti l'avveduto provvedimento si spingeva su un piano superiore

---

<sup>172</sup> Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 - *Nuove norme per lo sviluppo della montagna*.

<sup>173</sup> Libero Della Briotta (Ponte in Valtellina, Sondrio 28 marzo 1925 – Ponte in Valtellina, Sondrio, 10 giugno 1985) è stato un politico italiano, nel corso della sua vita ha ricoperto la carica di vicepresidente del Senato della Repubblica. Proprio i suoi natali nella provincia di Sondrio lo avvicineranno ai problemi legati alle comunità montane, essendo la stessa Sondrio composta da un territorio prevalentemente montuoso solcato da valli che si estendono principalmente per via longitudinale; le principali sono la Valtellina e la Valchiavenna.

<sup>174</sup> Proposta di legge Libero Della Briotta, in merito a Ulteriore autorizzazione di spesa per l'attuazione delle provvidenze in favore dei territori montani di cui alla legge 18 gennaio 1968, n. 13 (2626) (presentata il 30 giugno 1970).

<sup>175</sup> Art.2, lett.c, Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, *Nuove norme per lo sviluppo della montagna*.

<sup>176</sup> Ivi.art.2, lett.a.

<sup>177</sup> Ivi.art.2, lett.b.

<sup>178</sup> Ivi.art.2, lett.d.

in un'ottica di valorizzazione e riconoscimento a supporto delle diverse pluralità sociali montane, individuando e sostenendo i valori identitari delle “Comunità montane<sup>179</sup>” con l'istituzione di «un organo deliberante con la partecipazione della minoranza di ciascun consiglio comunale, ed un organo esecutivo ispirato ad una visione unitaria dagli interessi dei Comuni partecipanti»<sup>180</sup>.

La stessa, nel riconoscere una condivisione delle politiche decisionali riguardanti la montagna, pone sempre a priori un attento studio mirato, non solo a livello locale, dove il piano di sviluppo deve partire “da un esame conoscitivo della realtà della zona”<sup>181</sup>, ma anche trasversalmente sul piano nazionale, come previsto all'art. 14 (tutt'ora vigente) a cui spetta fornire “a livello di prima approssimazione” un rilievo generale sulla situazione attuale delle zone montane, riconoscendone di fatto la complementarietà decisionale secondo l'art. 7<sup>182</sup>.

Questa disposizione dal disegno pragmatico, marcatamente inclusiva, mirava pertanto ad una trasformazione dei territori montani condivisa e non più calata dall'alto come avveniva nel passato.

Sebbene ai nostri occhi questa visione politico-sociale sia scontata e necessaria, in tutto quello che concerne le decisioni prese in favore di una comunità (sia essa nazionale o regionale), il percorso storico che ha portato a questi risultati, è stato tortuoso e colmo di periodi di stasi in cui la sottovalutazione e lo scarso interesse, erano intervallati da periodi decisionali dove la preminenza giuridica dirigista era la norma. È proprio Paolo Grossi che osserva quanto nei secoli, l'emanazione di leggi “mitizzate da un acritico culto” poste al vertice delle fonti del diritto, in una società così fortemente gerarchizzata al punto tale da eliminare ogni tipo di autonomia nei gradini inferiori della scala<sup>183</sup> (ad esempio le comunità montane). Quella minima forma di autonomia che partendo dal basso, vedrà negata la possibilità riscontrabile nella “spontaneità dei fatti” di dotarsi sebbene in minima parte di un certo potere auto normativo dalla “intrinseca carica giuridica<sup>184</sup>”, poiché tacciata di illiceità o nel migliore dei casi ritenuta irrilevante.

---

<sup>179</sup> Ora Unioni Montane ex L.R. 28 settembre 2012, n. 40.

<sup>180</sup> Si veda l'art. 4, poi abrogato dalla legge n. 265 del 1999.

<sup>181</sup> Art. 5, abrogato dalla legge n. 142 del 1990.

<sup>182</sup> Art.7 Titolo I, Legge 3 dicembre 1971, n. 1102. (articolo abrogato dalla Legge 8 giugno 1990, n.142. che a sua volta è stata abrogata dal D.LGS. 18 agosto 2000, n.267).

<sup>183</sup> P. Grossi, *Il diritto tra potere e ordinamento*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2005.p.20.

<sup>184</sup> Ivi, p.21.

Sempre nei suoi scritti, il Grossi riterrà come la madre di tutti i mali del mondo consortile la legge del 1927, arrivando a definirla” l’ultimo e il più grave episodio di violenza legale”<sup>185</sup>, imputandole la sorda indisponibilità nel voler comprendere le ragioni storico-giuridiche di un fenomeno così complesso ed esteso.

### 3.3 Legge 31 gennaio 1994, n. 97

La Legge è inerente a Nuove disposizioni per le zone montane, ed è un ulteriore passo evolutivo, nel continuo mutamento giuridico-sociale in favore delle popolazioni montane. In essa ravvisiamo già dall’articolo 1 le finalità del provvedimento, destinato a promuovere lo sviluppo integrale delle zone montane, necessarie al fine stesso dell’interesse nazionale, con l’obbiettivo di razionalizzare lo sfruttamento del suolo e limitare gli squilibri economici delle popolazioni, rifacendosi in parte ai principi cardine costituzionali<sup>186</sup>. Con il concorso di Stato e Regioni<sup>187</sup>, nelle rispettive competenze<sup>188</sup>, la normativa intende intervenire nel sistema sociale montano sostenendo le attività produttive, perequando le risorse contrastando il fenomeno dello spopolamento e istituendo servizi essenziali alle persone, equivalenti alle altre aree del territorio nazionale per limitarne i disagi e incrementarne le aspettative.

In questo caso il legislatore ha posto la questione dei territori montani su un piano superiore mai visto prima, in cui lo stesso interesse nazionale viene espresso come “prominente”. Grande rilievo è dato all’importanza di tutelare l’ambiente con la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, annoverando tra essi la parte economica e culturale delle tradizioni locali. Principio che possiamo rinvenire nella tutela e valorizzazione paesaggistica dell’art. 9 della Costituzione italiana secondo cui: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica, con tecniche e tecnologie, tutela il paesaggio, la difesa del suolo e il patrimonio storico ed artistico della cultura”.

---

<sup>185</sup> P. Grossi, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n.19, Giuffrè, Milano,1990. p.514.

<sup>186</sup> Art.44), Costituzione della Repubblica Italiana.

<sup>187</sup> Art.117), Costituzione della Repubblica Italiana. Secondo le disposizioni statutarie e relative norme di attuazione di ciascuna regione.

<sup>188</sup> Art.1), comma n.1-2, Legge 31 gennaio 1994, n. 97.

La *ratio* dell'enunciato costituzionale trova i presupposti nella prima norma emanata sulla materia, con la legge 8 agosto 1985, n. 431 comunemente conosciuta come “Legge Galasso<sup>189</sup>”. In questo provvedimento il paesaggio viene equiparato ad un bene culturale legato indissolubilmente alla dimensione umana, che ne determina la qualità. La norma si prende carico dei mutamenti causati nel territorio dall'uomo e individua alcuni contesti territoriali come beni virtuosi, meritevoli di tutela e preservazione della loro integrità come: boschi, fiumi, laghi, etc., a prescindere dal loro valore estetico.

È nel solco di questa linea tracciata, che la Legge n.97 del 1994 ha altresì legittimato, nel sistema delle fonti, gli statuti delle associazioni montane per quanto concerne la disciplina dei beni collettivi, pur lasciando invariate alle regioni le prerogative legislative<sup>190</sup> di competenza montane ( alle regioni è demandato il riordino della disciplina delle organizzazioni montane: “Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo- pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane(...)”<sup>191</sup>,equiparando gli aspetti ambientali a quelli economici in un armonico sistema.

In sintesi, la Legge n. 97 del 1994 avrebbe dovuto essere (poiché scarsamente applicata) un importante strumento per promuovere uno sviluppo sostenibile nelle aree montane italiane, proteggendo l'ambiente e migliorando le condizioni di vita delle popolazioni locali. Con questa norma, si cercava di affrontare sfide storiche come lo spopolamento e la marginalizzazione economica di questi territori, promuovendo al contempo un modello di sviluppo rispettoso delle tradizioni locali e dell'ambiente naturale nel territorio montano che comprende attualmente 3.524 comuni totalmente montani e 652 comuni parzialmente montani, per un totale complessivo di 4.176 su 7.896<sup>192</sup> comuni italiani insistenti su un estensione territoriale

---

<sup>189</sup> La Legge 8 agosto 1985, n. 431 (nota come Legge Galasso dal nome del proponente Giuseppe Galasso, sottosegretario per i Beni culturali ed ambientali) è una legge della Repubblica Italiana, che ha introdotto a livello normativo una serie di tutele sui beni paesaggistici e ambientali.

<sup>190</sup> Art.3), comma 1, lett.b, Legge 31 gennaio 1994, n. 97.

<sup>191</sup> Ivi.art.3), comma 1.

<sup>192</sup> Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali, dati forniti dall'ultimo censimento del 31 dicembre 2021.



nazionale di 302.073kmq in cui circa 147.517 kmq sono rappresentati dai comuni montani, vale a dire il 49% del territorio nazionale. Da rimarcare che nelle due regioni della Valle d'Aosta e del Trentino Alto-Adige, il 100% dei comuni sono classificati montani<sup>193</sup>.

### 3.4 Legge 20 novembre 2017, n. 168

La Legge 20 novembre 2017, n. 168, dal titolo "Norme in materia di domini collettivi", rappresenta un passo importante nella tutela e valorizzazione delle proprietà collettive, in Italia, come le terre di uso civico e altre forme di gestione comunitaria delle risorse, arrivando ad essere definita una "rivoluzione copernicana"<sup>194</sup>. Queste proprietà collettive sono spesso legate a tradizioni secolari e la legge mira a garantire il loro riconoscimento e la loro protezione nel contesto moderno. La norma disciplina lo *status* della persona giuridica privata, denominata "dominio collettivo, uso civico, comunanza agraria, regola, bene comune" o con qualsiasi altro tipo di nome venga designata, secondo le varie tradizioni locali, nei fatti rientrando nella materia dell'ordinamento civile, che ai sensi del II comma dell'art. 117 della Costituzione è di esclusiva competenza statale.

Questo riconoscimento, oltre a far venir meno quella condizione di" Costituzione violata o, almeno, inattuata"<sup>195</sup> supera la storica, nonché netta, dicotomia tra forma di proprietà privata e demanio, individuando una terza figura nella proprietà collettiva. Si tratta di un tentativo di conciliare le tradizioni locali con le sfide moderne, garantendo che queste forme di gestione ancestrali, possano continuare ad esistere e a prosperare in un mondo in continua evoluzione.

Il testo normativo denota fin dall'art.n.1 il volere del legislatore di riconoscere i domini collettivi o comunque essi siano denominati, attuando gli articoli 2,9,42, secondo comma, nonché 43 della Costituzione, stabilendo in questi assetti collettivi il riconoscimento di

---

<sup>193</sup> Cfr. come fonte dei dati L'UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani – è l'organizzazione nazionale unitaria, presente in ogni realtà regionale con proprie delegazioni, che da oltre 60 anni raggruppa e rappresenta i comuni interamente e parzialmente montani le comunità montane e le Unioni di comuni montani, oltre ad associare varie amministrazioni ed enti (province, consorzi, camere di commercio) operanti in montagna, per un bacino territoriale pari al 54% di quello nazionale e nel quale risiedono oltre 10 milioni di abitanti.

<sup>194</sup> N.P. Alessi, *Riflessioni a proposito delle Consorterie valdostane e di una recente proposta di legge regionale in materia*, cit.p.11.

<sup>195</sup> Cit.P. Grossi, *Gli assetti fondiari collettivi oggi*, cit.p.431.

ordinamento primario delle comunità agrarie<sup>196</sup>, soggetto alla Costituzione<sup>197</sup> dotato di capacità di auto normazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale<sup>198</sup>;dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale<sup>199</sup>; caratterizzate dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni, ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva<sup>200</sup>, inoltre la norma come già dichiarato in precedenza, attribuisce a tali enti collettivi, titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, la personalità giuridica di diritto privato ed una autonomia statutaria<sup>201</sup>.

Cessa per tanto nella forma della proprietà collettiva, l'orientamento dello Stato con “finalità liquidatoria”<sup>202</sup> attraverso forme di privatizzazione, liquidazione o pubblicizzazione, ponendosi all'opposto esso stesso a difesa degli assetti fondiari collettivi nei confronti dei comuni<sup>203</sup> che “rimangono sfondo”<sup>204</sup> perdendo il ruolo rilevante che la Legge n.1766 del 1927 attribuiva loro.

Oltre a quanto già detto, la Legge n. 168 persegue l'obiettivo fondamentale della Repubblica (ivi compresi enti come: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato) di valorizzazione e tutela delle stesse in quanto riconosciute: elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali<sup>205</sup>;strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale<sup>206</sup>;componenti stabili del sistema ambientale<sup>207</sup>; basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale<sup>208</sup>; strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale<sup>209</sup>; fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi

---

<sup>196</sup> Art.1, Legge 20 novembre 2017, n. 168.

<sup>197</sup> Ivi.art.1. Lett. a.

<sup>198</sup> Ivi. Lett.b.

<sup>199</sup> Ivi. Lett.c.

<sup>200</sup> Ivi. lett.d.

<sup>201</sup> Art.1. comm.2.

<sup>202</sup> F. Marinelli e F. Politi, *Domini collettivi ed usi civici*, riflessioni sulla Legge n.168,2017, in Atti del XIV Convegno annuale del Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista G. Cervati, L'Aquila,2018, p.82.

<sup>203</sup> Ivi.p.76.

<sup>204</sup> Ivi.p.83.

<sup>205</sup> Art.2, comma 1, lett.a, Legge 20 novembre 2017, n. 168.

<sup>206</sup> Ivi. lett.b.

<sup>207</sup> Ivi. lett.c.

<sup>208</sup> Ivi. lett.d.

<sup>209</sup> Ivi. lett.e.

diritto<sup>210</sup>. Il legislatore precisa in aggiunta che, tale norma trova la sua applicazione in tutte le regioni, ivi comprese le regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione<sup>211</sup>.

La Legge 20 novembre 2017, n. 168, sulla disciplina dei domini collettivi se pur concisa e composta da “soli” tre articoli, si propone di stabilire principi fondamentali e norme di base riguardo alla gestione e valorizzazione di questi beni collettivi, piuttosto che entrare in dettagli complessi. La scelta di semplicità e chiarezza fatta dal legislatore, ha come obiettivo di fornire un quadro normativo chiaro e diretto, evitando un'impostazione eccessivamente burocratica. Questo facilita l'applicazione della Legge da parte delle comunità interessate. Nei suoi articoli si stabiliscono i principi fondamentali per il riconoscimento e la gestione dei domini collettivi, lasciando spazio a normative specifiche a livello locale o regionale individuate nei tempi di attuazione all'art.3<sup>212</sup>. Proprio questa volontà del legislatore di varare una legge breve permette alle comunità e alle amministrazioni locali di soddisfare meglio le proprie esigenze, sviluppando regolamenti specifici in base alle diverse situazioni territoriali e alle risorse disponibili<sup>213</sup>.

L'ambito legislativo locale trova in tale norma un importante chiarimento classificatorio delle diverse manifestazioni di proprietà collettiva, comprese le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione insistenti sul territorio nazionale, grazie all'inserimento di tali assetti nella categoria di “domini collettivi”<sup>214</sup>, vengono

---

<sup>210</sup> Ivi. lett.f.

<sup>211</sup> Ivi.art.2, comm.5.

<sup>212</sup> Ivi.art.3, comm.7. Le regioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le competenze ad esse attribuite dall'art.3 l'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso il termine, ai relativi adempimenti, provvederanno con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. Tali provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali. Mentre viene abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

<sup>213</sup> G. Pagliari, *Il diritto dell'economia, Rivista quadrimestrale di dottrina giurisprudenza e documentazione*, nell'articolo intitolato “Prime note” sulla Legge 20 novembre 2017, n.168, “norme in materia dei domini collettivi”, gennaio, 2019, p.11-41.

<sup>214</sup> Art.3, lett. a-b, Legge 20 novembre 2017, n. 168.

ricompresi, tra gli altri, anche quelli derivanti dal procedimento liquidatorio<sup>215</sup> della Legge n. 1766 del 1927.

In sintesi, la legge non solo protegge le terre e le risorse naturali, ma anche il patrimonio culturale e sociale legato alla gestione collettiva del territorio, promuovendo un modello di sviluppo che rispetti le tradizioni locali e l'ambiente, semplificando e specificando le diverse realtà degli assetti fondiari collettivi, distinguendo i beni gravati dall'uso civico in senso stretto<sup>216</sup> dal demanio civico dove i beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico<sup>217</sup>.

### **3.5 Prima normativa regionale valdostana**

Grazie all'interesse di numerosi studiosi della storia e del diritto assisteremo all'inizio del mutamento di paradigma, con la nascita di alternative alla coscienza giuridica postunitaria, anche grazie alla riscoperta dell'opera di Carlo Cattaneo, spesso ispiratore nei lavori di P. Grossi, per sua stessa ammissione<sup>218</sup>.

Il Cattaneo nell'affermare "Questi non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni; è un altro modo di possedere, un'altra legislazione, un altro ordine sociale, che, inosservato, discese da remotissimi secoli sino a noi"<sup>219</sup>, si dimostrava precursore sulla strada dell'approccio scientifico e non più prevenuto a carattere ideologico, della materia.

Sarà proprio in quest'ottica, abbinata alla volontà del recupero delle tradizioni, che la consolidata politica governativa regionale, sotto la guida di Cesare Dujany, creerà le premesse per una riflessione politica interna al territorio regionale in materia di consorzierie, con il

---

<sup>215</sup> Ivi.comm.1, lett.c.

<sup>216</sup> Ivi.comm.1, lett.d.

<sup>217</sup> Ivi.comm.2.

<sup>218</sup> Carlo Cattaneo definì le proprietà collettive come "un altro modo di possedere".

<sup>219</sup> Carlo Cattaneo *Sulla bonificazione del Piano di Magadino a nome della Società promotrice*. Primo rapporto ora in A. Bertolino, *Scritti economici*, Firenze, 1956, vol.III, pp.187-188.

rafforzamento dell'idea di un quanto meno necessario intervento normativo mirato, a livello locale, nell'universo consortile valdostano troppo a lungo trascurato che minacciò di disgregazione diverse realtà consortili, tra cui quella di Antagnod<sup>220</sup>.

Lo Statuto Regionale ha permesso l'emanazione<sup>221</sup> di Norme riguardanti le Consorzerie della Valle d'Aosta<sup>222</sup> con la Legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 , disciplinando organicamente la materia, attribuendo alle consorzerie lo status di "Enti speciali di natura pubblicistica"<sup>223</sup>, dimostrando la scelta del legislatore valdostano nel definirne l'indiscutibile prerogativa pubblicistica<sup>224</sup> come beni indivisibili ed inalienabili e nel contempo con l'intento di favorire il loro riconoscimento giuridico, la loro rinascita. Per quanto recentemente questa definizione di "Enti speciali di natura pubblicistica" ha portato ad una ridefinizione di "Ente pubblico regionale ad amministrazione associativa"<sup>225</sup> , applicando in tal modo alle consorzerie tutti gli ambiti giuridici riguardanti gli enti pubblici, sebbene altri autori, intravedano in tal senso una definizione più consona di "enti locali non territoriali" denotandone la natura generalizzata della categoria<sup>226</sup>.

La nuova normativa, individuando i titolari dei diritti consortili<sup>227</sup> ricalcando le prerogative degli *uti universi*, prevedeva la prescrizione, col termine perentorio di 24 mesi dall'entrata in vigore, per la presentazione delle domande di riconoscimento<sup>228</sup>. La stessa stabiliva che trascorso il termine ultimo stabilito di tre anni dalla data di entrata in vigore della Legge, "i beni immobili di uso collettivo per i quali non sia stato possibile stabilire l'appartenenza ad una consorzeria oppure per i quali non si sia ottemperato a quanto previsto dal primo comma dell'articolo n.4, passano a far parte del demanio dei Comuni entro il cui territorio sono compresi"<sup>229</sup>.

---

<sup>220</sup> Cfr. S. Rollandin, *Le consorzerie di Ayas*, pp.20-21.

<sup>221</sup> Art.116 e 117 della Costituzione, dopo la riforma del Titolo V, in aggiunta ai principi dell'art.2.

<sup>222</sup> Legge regionale 5 aprile 1973, n. 14, *Norme riguardanti le consorzerie della Valle di Aosta*. (B.U. 20 aprile 1973, n. 6). (Legge abrogata dall'articolo 19 della L.R. 1° agosto 2022, n. 19).

<sup>223</sup> Art.1, Legge regionale 5 aprile 1973, n. 14.

<sup>224</sup> Ivi, art.3), comma 1.

<sup>225</sup> R. Louvin, *Un bene comune tra pubblico e privato*, p.54, in merito alla sentenza T.A.R della Valle d'Aosta del 20 giugno 2001, n.101.

<sup>226</sup> Ibidem.

<sup>227</sup> Ivi, art.2.

<sup>228</sup> Ivi, art.4.

<sup>229</sup> Ivi, art.6, Da notare che a tutt'oggi nessun Comune della regione si è avvalso dell'articolo n.6.

La Legge n.14 nei propositi del legislatore, se pur prevedendo la salvaguardia di ogni forma consortile, ha nei fatti spesso accantonato o comunque trascurato la forma “*uti singuli*” ,prediligendo la preservazione di un assetto ad “*uti universi*” per il semplice fatto che contrariamente al primo caso, garantirebbe una conservazione dei terreni più ampia e consona alle esigenze comunitarie, impedendone l'alienazione e la divisione, spesso fonte nel passato, di un'eccessiva lottizzazione verso i privati che ne arrecava danno passando per uno sfruttamento eccessivo delle risorse(ad esempio boschive).

Alle consorzierie legalmente riconosciute veniva dunque imposta per legge la deliberazione di uno Statuto consortile in qualità di atto principale , previa approvazione dei Consigli Comunali e della Giunta Regionale<sup>230</sup> ,in cui, nei diversi articoli<sup>231</sup>, vengono definiti i confini giuridici deliberati dall'Assemblea generale dei consortisti, come l'individuazione dei "beni immobili indivisibili della Consorzio"<sup>232</sup>, i requisiti di acquisto, perdita e riacquisto della condizione di consortista<sup>233</sup> e l'individuazione degli Organi della Consortili<sup>234</sup>.

Interessante è l'art.12 della Legge n.14 del 1973 in cui l'aspetto tutelare della Regione si svolgeva in favore delle consorzierie più deboli dal punto di vista economico o con un esiguo numero di consortisti, attribuendo l'amministrazione al Comune per territorio competente e al col tempo salvaguardandone l'esistenza stessa, in una sorta di principio di sussidiarietà.

Per contro le stesse prerogative statutarie se in un senso ne delineano e riconoscono i poteri consortili, dandogli personalità giuridica, dall'altro ne snaturano le particolarità autonomiste e consuetudinarie, come nel caso del legnatico, in cui è la Regione a stabilire un piano economico pluriennale di razionale utilizzazione da deliberare dall'Assemblea dei Consortisti e da approvare dalla Giunta Regionale<sup>235</sup>. L'importanza di un bene quale il legnatico, nel rispetto dei vincoli idrogeologici<sup>236</sup> non a caso è ribadita all'art.15 della suddetta Legge<sup>237</sup>, riconoscendone l'implicita importanza nella predominanza delle attività consortili.

---

<sup>230</sup> Ivi, art.7. Legge regionale 5 aprile 1973, n. 14.

<sup>231</sup> Nella Legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 sono presenti 22 articoli.

<sup>232</sup> Ivi, art.8, comm. 1.

<sup>233</sup> Ivi, art.8, comm. 2.

<sup>234</sup> Ivi, art.8, comm. 5.

<sup>235</sup> Ivi.art.14, comm.1-2-3.

<sup>236</sup> Ivi.art.13, comm.1-2.

<sup>237</sup> Ivi.art.15, comm.1-2-3-4-5.

### 3.6 Carenze normative della Legge n.14

Benché la Legge regionale del 5 aprile 1973 sia stata un primo passo importante verso una piena realizzazione del fenomeno consortile, tale normativa ha portato a un processo di riconoscimento incompiuto e a gravi difficoltà di gestione, acuite dai ritardi nelle procedure di individuazione e validazione delle consorzierie, causati dall'attuazione della stessa Legge che ne fissava inevitabilmente le scadenze<sup>238</sup>, in aggiunta alla complessità del sistema dei controlli. Se in un senso la normativa era la strada da percorrere per la richiesta di riconoscimento da parte delle Consorzio stesse, dall'altro corrispondeva nel passaggio al demanio comunale per tutti i beni dei quali non fosse certa l'appartenenza reale alla Consorzio. Questa serie di ostacoli ha prodotto a fronte delle 371 richieste, il risultato di riconoscimento ufficiale in sole 24 Consorzio<sup>239</sup>, mentre le altre centinaia di domande risultano ancora formalmente giacenti.

Il 28 aprile 1976 con delibera della Giunta regionale n. 1684, sarà istituita una "Commissione regionale permanente d'indagine sulle consorzio per l'attuazione pratica della Legge regionale n.4 del 1973"<sup>240</sup>, col compito di esprimersi sulle future iniziative normative degli statuti vigenti e futuri nelle consorzio legalmente riconosciute, in attuazione nel concreto dell'art.8 della Legge regionale 5.4.1973, n.14.<sup>241</sup>

Nel corso dei suoi numerosi incontri la commissione ha in ultimo invitato la Giunta Regionale ad individuare esperti del settore giuridico per incaricarli ad un attento ricontrollo delle domande di riconoscimento presentate e rimaste inevase. Il risultato di tali controlli ha prodotto nel 1977 la possibilità del passaggio al demanio dei beni immobili non riconducibili alle prerogative consortili. Mentre le strutture consortili individuate lamentavano la mancanza dei profili giuridici legati al riconoscimento per decreto, creando forte instabilità nonché fraintendimenti nel percorso di riconoscimento, proprio per questo si è cercato di porre rimedio a queste incertezze nel 1982 con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.689 del 27 luglio, in cui venivano così riconosciute come enti di natura

---

<sup>238</sup> Ivi. art.4.

<sup>239</sup> Come da allegato n.1 in Legge regionale 1°agosto 2022, n.19.

<sup>240</sup> I cui membri furono il cav. Francesco Fosson, il dr. Luciano Moussanet, il dr. Carlo Lyabel, il dr. Luigi Reggio e la prof.ssa Maria Ada Benedetto. Cfr, Cit. R. Louvin "Un bene comune tra pubblico e privato", p.59.

<sup>241</sup> Ibidem.

pubblicistica le consorzierie nel Comune di Ayas tra cui: Bisous, Antagnod-Lignod, Antagnod, Bisous e Magnéaz, Magnéaz (Decreto n. 689 del 27/07/1982 e Decreto n. 850 del 20/08/1986), Cuneaz, Saler e Morélay, Pilaz-Périasc-Mentenc, Mascognaz, Magnéaz-Champoluc-Rovinal, Frachey-Crest-Resy- Franze-Frachey de Ca-Pallenc, Palouettaz-Rovinal-Chavanne, Magnechoulaz-Mandriou-Saint Jacques-Saussun-La Croisette, Lignod.

A questi primi riconoscimenti ufficiali se ne affiancheranno altri tredici da parte dei Presidenti della Giunta Regionale a partire dal 1986 fino ad arrivare al 2012 nei decreti riguardanti:

- Comune di Ayas per la consorzeria di Magnéaz (Decreto n. 850 del 20/08/1986).
- Comune di Verrayes per la consorzeria di Vencorère (Decreto n. 850 del 20/08/1986).
- Comune di Arvier per la consorzeria di Planaval (Decreto n. 850 del 20/08/1987).
- Comune di Nus per la consorzeria di Praz (Decreto n. 850 del 20/08/1987).
- Comune di Quart per la consorzeria di Effraz (Decreto n. 850 del 20/08/1987).
- Comune di Roisan per la consorzeria di Blavy (Decreto n. 850 del 20/08/1987).
- Comune di Rhêmes-Notre- Dame per le consorzierie di Pellaud-Pont-Chaudannaz (Decreto n. 850 del 20/08/1988)
- Comune di Brusson per la consorzeria di Graines (Decreto n. 850 del 20/08/1989).
- Comune di Émarèse per le consorzierie di Sommarèse-Chassan (Decreto n. 850 del 20/08/1989).
- Comune di Quart per la consorzeria di Borgata Villefranche (Decreto n. 850 del 21/11/2007).
- Comune di Aymavilles per la consorzeria di Alpe Nomenon (Decreto n. 299 del 8/07/2008).
- Comune di La Salle per le consorzierie di Les Ors de Challancin, Cheverel et de Bonalé (Decreto n. 426 del 15/11/2012)
- Comune di Saint-Pierre per la consorzeria di Verrogne (Decreto n. 426 del 15/11/2012)



Queste difficoltà di gestione e applicazione della norma regionale sono state riscontrate dalla stessa M.A. Benedetto, ritenendo che il legislatore avesse volutamente emanato un testo normativo “vago e laconico<sup>242</sup>” vista la complessità del fenomeno, ma che questi avrebbe dovuto necessariamente rimettervi mano in un prossimo futuro.

### **3.7 Rilievi che hanno accompagnato la seconda legge regionale**

L’*iter legis* della Legge regionale 1° agosto 2022, n. 19, “*Norme in materia di consorzierie e di altre forme di dominio collettivo*”, (Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14), è stato frutto di un lungo confronto politico-sociale, scaturito dalla necessità di porre rimedio alle difficoltà riscontrate negli ultimi anni dalle consorzierie valdostane, in effetti era ormai evidente che il testo normativo allora vigente non fosse più in grado di rispondere alle esigenze attuali. Questo ha portato ad una ricognizione sugli effetti protratti negli anni dall’intero quadro legislativo del 1973, attraverso l’individuazione puntuale delle problematiche ormai decennali che affliggevano il contesto consortile.

Grazie anche al contributo del prof. Avv., Roberto Louvin, sarà nel 2011 restituita alla comunità valdostana un’attenta analisi delle problematiche e delle loro possibili proposte di miglioramento.

Nello specifico l’analisi effettuata dal prof.avv. Louvin ha curato un’indagine a 360 gradi nei diversi ambiti inerenti alle difficoltà nella quale versavano le realtà consortili regionali, aspetti quali il sociale, l’economico, il politico, giuridico e culturale. Dallo studio sono emerse problematiche come: un indubbio mutamento degli assetti economici tradizionali, dove dalla

---

<sup>242</sup> M.A. Benedetto, *Ricerche sulle consorzierie valdostane*, p.46.

tradizionale gestione collettiva si ravvisava il passaggio ad un sistema di affitti degli alpeggi, causati anche dalla non più remunerativa attività agricola montana; un cambiamento di paradigma a livello globale in ambito agro-economico che ha portato all'utilizzo di tali risorse in maniera alternativa individuabile in ambito turistico e paesaggistico, non più legato unicamente al mondo agro-silvo-pastorale; spopolamento delle terre alte e conseguente invecchiamento dei residenti con la perdita della memoria storica nella gestione collettiva dei fondi, fenomeno questo della perdita della "memoria storica"<sup>243</sup> che ha toccato anche il mondo degli operatori del diritto; ingresso di un nuovo attore politico nel percorso decisionale quale l'Unione Europea e il rafforzamento della prerogativa economica in capo alla Regione Valle d'Aosta in qualità di ente erogatore di contributi in sostegno del mondo rurale.

In aggiunta a questi rilievi di contorno, l'indagine del prof.avv. Louvin illustrava le perduranti problematiche, riconducibili al testo di Legge regionale n.14 del 1973, legate alla natura pubblicistica delle consorzierie in cui si potevano discernere le derivanti difficoltà quali: il ritardo (spesso incompleto) nel riconoscimento da parte della Regione delle consorzierie dovuto, come detto ampiamente in precedenza, al testo normativo che ne fissava la scadenza temporale; l'approvazione statutaria delle consorzierie ad opera della Giunta regionale "non seguita in modo completo ed uniforme da tutte le consorzierie riconosciute"<sup>244</sup>; il protrarsi dell'ambiguità giuridica che contraddistingueva le realtà consortili non ancora riconosciute; le carenze catastali, nonché giuridiche che ne compromettevano l'individuazione e il riconoscimento quali beni consortili con il diritto di opporsi ai terzi; il vuoto normativo in campo economico inerente alla contabilità delle consorzierie sia privatistico che pubblicistico; la confusione creata dalla creazione di consorzi per il miglioramento fondiario che poco si confaceva alle originarie dinamiche prospettate dal legislatore del 1973<sup>245</sup>.

---

<sup>243</sup> R. Louvin, *Un bene comune tra pubblico e privato*, p.64.

<sup>244</sup> Ivi.p.65.

<sup>245</sup> Ivi.pp.63-67.

Alla luce di tali rilevazioni, sono state indicate dall'autore di questo studio "Alcune proposte di miglioramento dell'assetto legislativo attuale"<sup>246</sup> verosimilmente condivisibili e riscontrabili nei principi stabiliti dalla dottrina giuridica e adottati dalla legislazione europea nonché nazionale.

In questo contesto propositivo, viene stabilito un punto fermo imprescindibile quale la prioritaria salvaguardia dell'universo consortile nel suo particolarismo locale attraverso la difesa del sistema rurale ad esso riconducibile. Partendo da questa premessa le proposte suggerivano azioni quali:

*-Il riconoscimento legislativo della natura originaria dell'ordinamento delle consorzierie, intese come forme originali di comproprietà intergenerazionale.* Alle origini di questa proposta vi sarebbero i presupposti non di principio teorico, ma di concreto realismo, fondati nelle radici storiche, costituzionali e giuridiche, trattate ed approfondite all'interno dello studio.

*-Il riconoscimento della piena capacità di autonormazione delle consorzierie, con restituzione alle comunità che ne sono titolari della competenza normativa fondamentale.* Questo riconoscimento dovrebbe essere applicato permettendo agli organi consortili di regolare autonomamente le proprie funzioni primarie nel rispetto dei principi generali come la democrazia gestionale oltre alla trasparenza e pubblicità delle decisioni nei vari organi consortili. Lasciando all'ente regionale un ruolo marginale di tipo sussidiario, con il suo intervento legislativo limitato ai profili generali e alle situazioni di grave malfunzionamento o inattività consortile.

*- L'attribuzione a tutte le consorzierie della personalità giuridica di diritto privato.*

Resa necessaria da un principio ordinamentale contenuto nell'art.3 della Legge n.97 del 1994 che ormai ha assunto carattere generale. Questa attribuzione di personalità giuridica di diritto privato non farebbe cessare le finalità pubblicistiche attribuite alle proprietà collettive, ma ne amplierebbe le prerogative in ambito gestionale, aumentandone l'autonomia spesso limitata

---

<sup>246</sup> Ivi.p.68.

dall'intervento dell'ente pubblico. In questo senso le operazioni contabili, procedurali e di responsabilità delle consorterie, sarebbero alleggerite dalla gestione burocratica propria del regime pubblicistico.

*-Il riconoscimento alla consorteria della facoltà di svolgere attività economica ad ampio spettro.* Questo nell'intento di assicurare una piena integrazione consortile nei nuovi sistemi socioeconomici, siano essi di natura sportiva, ricreativa, turistica, ricettiva e di produzione idroelettrica, oltre alle naturali prerogative agro-silvo-pastorali, nel rispetto dei vincoli normativi paesaggistici, idrogeologici, forestali gravanti sui domini collettivi. Colmando un vuoto normativo appena accennato<sup>247</sup> nella Legge regionale n.14 del 1973.

*-La limitazione degli effetti pubblicistici di inalienabilità e inusucapibilità della proprietà consortile alle sole consorterie uti universi.* Nello ristabilire i principi di inalienabilità e inusucapibilità attribuiti alle quote, viene posto rimedio all'incertezza creata dalla "non" sempre scontata individuazione dei criteri delle consorterie *uti universi* in cui vi è il mantenimento dei vincoli proprietari rispetto a regimi giuridici di semplice comunione familiare o di proprietà condominiale. Mentre sarebbe comunque ammissibile una diversa forma di normazione più articolata in tema di alienabilità, prevedendo un tipo di regime in "alienabilità controllata", fermo restando l'applicabilità imposta dalle norme statutarie o di regolamenti interni applicate a specifici soggetti quali ad esempio: proprietari di fondi rustici, persone abitanti per un determinato periodo di tempo ogni anno nella frazione, residenti nella regione da un certo numero di anni.

Il testo ha inoltre suggerito la normale attribuzione agli Statuti consortili delle prerogative inerenti alle limitazioni in materia di proprietà dei fondi rustici in loco, abitazione o residenza per periodi predeterminati. Questo per evitare di incorrere in possibili censure di legittimità che ne scaturirebbero da un'applicazione del legislatore regionale, in riguardo ai principi

---

<sup>247</sup> Art.n.11, Legge regionale n.14 del 1973, in cui viene prevista la possibilità che i beni immobili consortili non più economicamente convenienti, possano attraverso il voto dell'Assemblea dei consociati, essere destinati ad una diversa utilizzazione.

costituzionali<sup>248</sup> quanto quelli dell'Unione Europea, come ad esempio in merito all'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone<sup>249</sup> o del commercio<sup>250</sup>. È in questa direzione che le proposte di miglioramento fin qui sopracitate hanno altresì proposto:

*- Il rinvio alle disposizioni degli statuti consortili della definizione dei requisiti di appartenenza alle consorzierie.*

*- La predisposizione di un particolare regime di pubblicità dei beni e dei componenti delle consorzierie.* In questo senso si cerca di dare risposta agli operatori tecnici interessati dall'annoso problema del rinvenire informazioni sul regime applicato in determinati contesti e alla loro ripartizione in quote per gli aventi diritto. Tutto questo tramite una attestazione catastale (di difficile applicazione) certa in riferimento ai proprietari, con la possibilità di rendere opponibile verso i terzi tale diritto. Riferimento possibile a tale prospettiva è individuabile nel Decreto Lgs 3 agosto 2007, n.142 che ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di catasto<sup>251</sup> con particolare riferimento alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili<sup>252</sup>.

*- La partecipazione degli organi delle consorzierie in sede di coordinamento degli strumenti di pianificazione territoriale, con finalità conservativa del l'ambiente.* Non essendo previsto nella legislazione del 1973 Legge regionale n.14, questa prospettiva viene resa "opportuna"<sup>253</sup> dalla Legge 31 gennaio 1994, n. 97 in cui viene incaricato l'ente regionale come organo preposto al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, al fine di valorizzarne le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali con un duplice profilo tutelare dal punto di vista produttivo e ambientale<sup>254</sup>. In tal senso un congruo supporto potrebbe essere individuato ad esempio nella legislazione urbanistica vigente<sup>255</sup>.

---

<sup>248</sup> Art.2 e 5, Costituzione della Repubblica Italiana.

<sup>249</sup> Art.3, comm.2, Trattato sull'Unione europea (versione consolidata),2012.

<sup>250</sup> Ivi.comm.5.

<sup>251</sup> Art.1, Decreto Lgs 3 agosto 2007, n.142.

<sup>252</sup> Ivi.art.2, comm.1, lett.b.

<sup>253</sup> Cit.R. Louvin, *Un bene comune tra pubblico e privato*, p.73.

<sup>254</sup> Art.3, comm.1, lett.b, n.4. Legge 31 gennaio 1994, n. 97.

<sup>255</sup> Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta.

- *La predisposizione da parte della Giunta regionale di una modellistica di carattere statutario o regolamentare opportunamente ammodernata.* La necessità di sopperire ad una documentazione originaria troppo antica e lacunosa nelle parti essenziali atte all'individuazione della forma consortile, rese talvolta di difficile interpretazione ed applicazione giuridica, rende essenziale un rimodernamento documentale. Viene menzionata nelle note esplicative del testo, a supporto della proposta, la Commissione regionale che si era già espressa in tal senso<sup>256</sup>.

- *Il rafforzamento delle misure di incentivazione alla fusione o cooperazione fra consorzierie.*

Benché venga previsto dalla normativa vigente il supporto amministrativo del Comune nelle consorzierie con numeri ridotti di consortisti o con scarse risorse economiche<sup>257</sup>, oltre alla possibilità di riunirsi in consorzi o fondersi in una unica Consorziera<sup>258</sup>, dette misure hanno avuto scarso impatto nella genesi di nuove aggregazioni. Viene pertanto esortato il legislatore ad intervenire in maniera più incisiva in merito ad un'incentivazione verso nuove fusioni, oltre ad una implementazione normativa a supporto delle funzioni primarie quali: contabilità e assistenza amministrativa, in sostegno delle incombenze gestionali.

E proprio a tal proposito, in merito agli oneri gestionali, vengono altresì suggerite:

- *La possibilità di erogare, a beneficio delle consorzierie, tutte le forme di incentivazioni previste per le entità consortili che attualmente ne godono, per superare il limite attuale della Legge regionale n.14 che prevede la sola "estensione applicativa in ambito consortile delle norme in materia di previdenze a favore degli Enti di diritto pubblico"<sup>259</sup> e porre un freno al proliferare di fenomeni duplicativi, nati dalle esecuzioni di interventi manutentivi o migliorativi tra soggetti proprietari come le consorzierie e soggetti gestori come i consorzi di miglioramento fondiario.*

---

<sup>256</sup> 28 aprile 1976 con delibera della Giunta regionale n. 1684. Viene nominata la Commissione regionale permanente d'indagine sulle consorzierie per l'attuazione pratica della Legge regionale n.4 del 1973.

<sup>257</sup> Art.12, Legge regionale 5 aprile 1973, n. 14.

<sup>258</sup> Ivi.art.17.

<sup>259</sup> Cit. R. Louvin, *Un bene comune tra pubblico e privato*, p.75.

*-La reiterazione della procedura di riconoscimento, fatti salvi gli effetti degli atti già intervenuti.* Intravedendo una difficoltà oggettiva nel recuperare la procedura di riconoscimento, con effetti diversi da quelli previsti in origine come l'attribuzione della personalità di diritto pubblico, "a domande presentate oltre trent'anni prima!"<sup>260</sup>, viene proposto, sulla base del suddetto studio, un nuovo approccio che porterebbe a conseguenze diverse rispetto alle aspettative immaginate dal legislatore del 1973, partendo dall'individuazione di un nuovo organo collegiale per la valutazione delle domande, supportato da un nuovi criteri di giudizio, precisi e perentori nello svolgimento istruttorio, stabilendo con precisione le possibili conseguenze di un mancato riconoscimento ad un determinata consorceria nel nuovo percorso procedurale. Mantenendo invariata la disposizione all'art.6 Legge n.14,1973 di devolvere al demanio del Comune i beni immobili di uso collettivo per i quali non sia stato possibile accertare l'appartenenza ad una consorceria. Vengono fatti salvi i decreti già intervenuti a cui potrebbe essere collegata una forma di "conversione"<sup>261</sup> della personalità giuridica, secondo i termini e le modalità automatiche da stabilirsi.

Infine, viene suggerito che le norme di riferimento<sup>262</sup>, su proposta del Presidente della Giunta regionale per:

*-La soluzione dei casi controversi e la sua possibile devoluzione al Commissariato<sup>263</sup> per gli usi civici del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta,* viene mantenuto invariato il ricorso al Commissario per gli usi civici, poiché ad oggi non viene individuata un'alternativa valida.

---

<sup>260</sup> Ivi.

<sup>261</sup> Ivi.p.76.

<sup>262</sup> Art.5, Legge regionale 5 aprile 1973, n. 14.

<sup>263</sup> Istituito all'art.27 con Legge 16 giugno 1927 n. 1766.

## Quarto capitolo

### 4.1 Avvio del nuovo percorso normativo regionale

La Legge regionale n.19 del 2022, è nata per attuare i principi, come già menzionato nel 3° capitolo del presente lavoro, stabiliti nella svolta copernicana della Legge n.168/2017 in cui il legislatore nazionale ha impresso la sua ferma volontà, in attuazione dei principi costituzionali, nel recupero di alcune tradizioni giuridiche di ambito agrario e silvo-pastorale, le quali hanno conosciuto “opposizioni frequenti”<sup>264</sup>, sancendo per tanto: il pluralismo delle forme di gestione e sfruttamento dei fondi facendo leva sui principi costituzionali nel suo “riconoscere i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento primario delle comunità originarie”<sup>265</sup>; oltre a dare atto “dell’esistenza di una collettività, i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente”<sup>266</sup>; disponendo conseguentemente che il regime giuridico di tali beni “resta quello dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale”<sup>267</sup>. Non a caso lo stesso anno venne ripubblicata, dopo quaranta anni, l’opera di P. Grossi “Un altro modo di possedere”, occasione durante la quale Grossi ricordò con apprezzamento il senatore prof. Giorgio Pagliari<sup>268</sup>, che durante la sua relazione per la proposta di legge<sup>269</sup>, approvata da entrambe le Camere lo stesso anno, aveva fatto riferimento alle riflessioni dello stesso Grossi.

Eppure, nonostante l’impegno del legislatore nazionale in materia di domini collettivi, data la complessità del tema in cui ancora oggi molte norme regolano principi liquidatori legati alla giurisprudenza del passato, molti enti regionali hanno finora dato scarsa risposta alla possibilità di regolare i molteplici aspetti attuativi. In “chiara controtendenza con questa generale apatia

---

<sup>264</sup> U. Agnati, in *La terra e il diritto. La legge 168/2017 sui domini collettivi e l’indagine storico-giuridica*, Rivista giuridica *Tesserae iuris* I.1, 2020, Mantova, p. 93.

<sup>265</sup> Art.1, Legge 20 novembre 2017, n. 168.

<sup>266</sup> Ivi.lett.d.

<sup>267</sup> Ivi.art.3, comm.3.

<sup>268</sup> Cfr. U. Agnati, *La terra e il diritto*, p.94.

<sup>269</sup> Proposta di legge n.4522, ad opera del senatore Pagliari ed altri colleghi, approvata in Senato il 31 marzo 2017 e alla Camera in via definitiva il 26 ottobre 2017.



normativa”<sup>270</sup> è stata la Valle d’Aosta che ha completamente riscritto il proprio dettato ordinamentale antecedente, approvando un “coraggioso ed innovativo testo di legge”<sup>271</sup> disposto su ventuno articoli, tesi ad applicare nel concreto i principi costituzionali rapportandoli al contesto storico-tradizionale della Regione, un testo normativo che a detta del Prof. Louvin meriterebbe di essere preso in debita considerazione come “possibile modello per analoghe regolazioni”<sup>272</sup> in altre regioni.

## 4.2 Confronti pubblici sul territorio

L’innovazione della Legge regionale n.19 si è palesata anche attraverso un percorso osmotico necessario ma non sempre scontato, attuato mediante un confronto serio e costruttivo tra le collettività legate ai regimi consortili nel territorio valdostano, i giuristi esperti in materia di diritti sui domini collettivi e il sistema politico regionale chiamato in causa dalla necessità, “comunque molto sentita”<sup>273</sup> anche grazie all’intenso lavoro delle associazioni di cui parleremo più avanti, di dare risposte alle problematiche emerse in passato che chiedevano da tempo rimedio. I lungimiranti rilievi restituiti nel 2011 in merito alle problematiche consortili e alle loro possibili soluzioni fecero da sfondo in una serie di incontri pubblici organizzati nel 2019 in varie parti del territorio valdostano dal nome “Verso una nuova legge regionale per i domini collettivi”, patrocinati dalla Regione Valle d’Aosta, che istituì un tavolo di lavoro a cura della struttura Politiche regionali di sviluppo rurale dell’assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e beni culturali.

---

<sup>270</sup>Cit. R. Louvin, *La legislazione regionale in materia di domini collettivi: le innovazioni apportate dalle nuove norme della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in tema di consorterie*, un lavoro inedito di prossima pubblicazione, concesso ai fini di questa ricerca.

<sup>271</sup> Ibidem.

<sup>272</sup> Ibidem.

<sup>273</sup> Cfr. articolo scritto da T. Brix, *L’informatore Agricolo* n.1,2018, *Bollettino di informazione socioeconomica*, Saint-Christophe (Aosta). Ad un anno di distanza dalla Legge n.168, si intravedeva il contributo “definitivo” del testo normativo per il recupero di tali pregevoli testimonianze della nostra storia.

Queste serie di incontri<sup>274</sup> divulgativi (per un totale di undici appuntamenti) vennero volutamente impostati in un'ottica fortemente inclusiva, pertanto coinvolsero oltre ai consortisti, le popolazioni locali, gli esperti della dottrina, tra cui il Consiglio notarile di Aosta, l'Associazione Autonomie e Beni Comuni della Valle d'Aosta (ABC VdA) e il mondo politico regionale. Servirono a raccogliere considerazioni, proposte, quesiti e possibili contributi in merito ad argomenti fondamentali per l'attuazione del nascente assetto legislativo. Le forme di dominio collettivo vennero trattate nei loro diversi aspetti e specifiche includendo non solo i classici fondi agricoli collettivi, ma bensì tutti quei sistemi che ruotavano intorno ad essi, attingendo dalla tradizione comunitaria come mulini, forni di villaggio, latterie turnarie.

I quesiti posti in questi incontri partecipativi riguardarono argomenti quali: canali irrigui; catasto Agenzia del Territorio; catasto interno all'Ente; compravendite/contratti; Comuni/Regione; Consorzi di miglioramento fondiario; controversie; Costituzione, coordinamento nelle forme consortili, riconoscimento giuridico; espropriazioni; Governance; immobili dei nuclei frazionali; normativa; proprietà delle opere; responsabilità giuridiche; Statuti; tutela ambientale e paesaggistica; usi civici e proprietà collettive. Sulla scia di questi confronti, l'amministrazione Regionale a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo provvederà a fornire successivamente le prime risposte in attesa del testo normativo definitivo.

Riverbero interessante emerso da questi confronti sul territorio, è riscontrabile fin dal primo quesito in materia di canali irrigui, dove alla domanda se la gestione sostenibile delle acque superficiali della rete di canali irrigui rientrava nelle competenze delle consorzierie, venne data risposta negativa, argomentando che sebbene si riconoscevano le prove documentali negli atti di infeudazione che concedevano, da parte dei feudatari in favore dei contadini, l'uso delle acque con la possibilità di costruire canali tra il XIII° e il XV° secolo, si precisava che sia le acque pubbliche destinate all'uso irriguo e potabile, sia i rispettivi alvei e pertinenze, a oggi appartengono al demanio regionale<sup>275</sup>. Puntualizzando inoltre, che con verbale protocollo n.

---

<sup>274</sup> Testo riepilogativo dal titolo "Incontri sul territorio verso una nuova legge regionale per i domini collettivi" fornito dagli uffici della Regione Valle d'Aosta in qualità di Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali. Struttura Politiche Regionali di sviluppo rurale, Valle d'Aosta.

<sup>275</sup> Decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152, art. 144, comm. 1: Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato; per la Regione Valle d'Aosta, tutte le acque appartengono al demanio regionale, a eccezione delle acque a scopo idroelettrico dell'asta centrale della Dora Baltea). Ad oggi è da precisare che anche le acque a scopo idroelettrico ricadono nelle competenze trasferite alla Regione: vedi D.Lgs. 21 dicembre 2016, n.259, Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in materia di demanio idrico.

12765/DDS del 19 luglio 2017, l’Agenzia del Demanio ha formalmente consegnato all’Amministrazione regionale tutti i beni del demanio idrico situati nel territorio della Regione Valle d’Aosta, ad eccezione di quelli afferenti alla Dora Baltea.

Tuttavia, proprio in questa circostanza venne riscontrato da parte dell’ente Regionale un interessante aspetto della questione che sarebbe stato oggetto di approfondimento. Tale oggetto della discussione riguardava i diritti di proprietà sui canali irrigui che, se pur artificiali, avrebbero derivazione da acque di indubbia natura pubblica; pertanto, si poneva la questione se fosse competente o meno nell’individuazione del soggetto a cui affidare la manutenzione e l’esercizio delle opere di distribuzione delle acque irrigue. Venne altresì specificato che nei contesti concernenti il demanio idrico, gli usi comuni o civici, alcuni dei quali soggetti a regime di autorizzazioni o licenze amministrative, si possono individuare in diverse utilizzazioni a fini civili come nel caso dei contesti agricoli e industriali, che non sono aperti alla generalità dei cittadini, ma limitati a speciali categorie di utenti, in regime di concessione amministrativa. Pertanto, si sottolineava che ad oggi le derivazioni di acqua pubblica per uso di forza motrice, potabile, irriguo, industriale sono consentite solo a coloro che ne ottengono regolare concessione, attribuita da un diritto personale ed esclusivo, di natura patrimoniale.

Inoltre, veniva specificato a tal proposito, di tener conto che ai consorzi di miglioramento fondiario la legge n.215 del 1933 impone le competenze di manutenzione ed esercizio delle opere irrigue<sup>276</sup>.

Altri esempi di quesiti emersi da questi incontri furono:

-La richiesta di informativa in materia di “Comuni e Regione” verso la Pubblica Amministrazione in merito a notizie di un registro aggiornato delle consorzierie insistenti sul territorio valdostano.

- Con la risposta da parte dell’ente Regionale in cui si illustrava l’esistenza di tre registri storici delle consorzierie valdostane: Il primo, privo di datazione, dal titolo “Indagine statistica sulle consorzierie - Commissione di studio”; il secondo contenente i dati rilevati nel censimento generale dell’agricoltura del 1961; il terzo, anche in forma digitalizzata, inclusivo di informazioni relative alle domande inoltrate dalle consorzierie al fine dell’ottenimento del riconoscimento giuridico ai sensi dell’art. 4 della Legge R.

---

<sup>276</sup> Cfr. *ivi*. p.2.

14/1973. Con la nota a margine di un'auspicabile, quanto meno necessario, periodico aggiornamento della banca dati regionale.

Nella medesima questione, si inseriva un secondo quesito concernente la possibilità di conoscere i meccanismi di gestione alternativi in un sistema consortile impossibilitato ad auto-amministrarsi.

- La risposta, nello stabilire che nell'attuale testo normativo regionale n.14 del 1973 era individuato il Comune in loco ai beni consortili non più gestibili autonomamente dalle consorzierie, auspicava che la nuova legge prevedesse nei casi di inerzia o impossibilità di funzionamento della consorzeria, l'eventualità di attribuire poteri sostitutivi esercitati dai comuni, impegnati successivamente nel garantire appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortili, dei beni in proprietà collettiva, fino a quando l'ente esponenziale delle collettività non sia in grado di riprendere la gestione<sup>277</sup>.

-Si pose un quesito nella materia su "Immobili dei nuclei frazionali", nei casi in cui un fabbricato di proprietà collettiva, in passato adibito a latteria turnaria/forno frazionale, ora risultante ammalorato e in presenza di forti cedimenti strutturali, con una situazione di irreperibilità degli aventi titolo al bene comune.

- La risposta venne trovata dal testo normativo n.168 del 2017 che stabiliva nei beni di proprietà collettiva e nei beni gravati da diritti di uso civico, l'amministrazione da parte degli enti esponenziali delle collettività titolari. In assenza dei suddetti enti, i beni vengono gestiti dai comuni con amministrazione separata, fermo restando la facoltà delle popolazioni interessate di istituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278.

Mentre nel secondo quesito attinente alla suddetta questione, si domandava la possibilità di conoscere se un bene comune, gravato da diritti di godimento e di disposizione collettiva, possa o meno essere oggetto di frazionamento catastale a favore di un singolo titolare.

---

<sup>277</sup> Ivi.p.6.

- Venne data risposta di oggettiva incompatibilità tra un utilizzo esclusivo dell'area e usi collettivi in corrispondenza dell'area stessa. Chiarendo che il vincolo di uso costituisce un diritto reale di natura civica, attribuito ai componenti della collettività che ne usufruiscono in qualità di *cives*, con il fine ultimo di assicurare una utilità alla collettività ed ai suoi componenti. Pertanto, si asseriva che nel testo normativo n.168 del 2017 all'art.3 comma 3, viene stabilito “il principio consolidato che l'espressa previsione dell'inalienabilità connota il regime giuridico dei beni di uso collettivo dei caratteri propri della demanialità, sicché detti beni sono da reputarsi inalienabili e inalienabili, nonché insuscettibili di usucapione”<sup>278</sup>.

### 4.3 Associazione ABC-VdA

Questa associazione denominata ABC VdA (Autonomie beni comuni Valle d'Aosta), si è resa promotrice di una nuova proposta di legge da parte della Regione Valle d'Aosta in attuazione dei principi stabiliti nella Legge n.168 del 2017. Essa è nata quale strumento aggregativo delle diverse realtà consortili, nella prospettiva di un confronto aperto e diretto verso i sistemi consociativi valdostani quali: le acque e i rûs, i forni, i mulini e le latterie turnarie, il lavoro collettivo (*corvées*), la cooperazione, le istituzioni scolastiche e di cultura, i beni religiosi e culturali, il credito, le mutue assicuratrici, gli organismi di garanzia collettiva, il consumo responsabile e solidale, l'aiuto alla persona e alla famiglia.

L'associazione ABC VdA mira alla promozione sociale senza scopo di lucro<sup>279</sup> della tradizione regionale di autogestione dei beni comuni e di autogoverno della comunità insistenti sul territorio valdostano, essa si propone quale “*luogo virtuale ma non solo*”<sup>280</sup> di condivisione, scambio, confronto e rigenerazione di idee, esperienze, testimonianze e modelli.

Essa trae esempio dal principio di condivisione dei beni e nel perseguire l'opera di conoscenza ed informazione aperta, si rivolge a tutte le comunità di utenti dediti al bene comune. Mediante

---

<sup>278</sup> Ivi.cit. p.13.

<sup>279</sup> Art.1 Statuto associazione *Autonomie Beni Comuni Valle d'Aosta – Associazione di promozione sociale*.

<sup>280</sup> Cit. sito ufficiale ABC VdA alla sezione “Chi siamo”.

le sue iniziative, si propone come punto di riferimento nelle azioni di carattere civile, sociale e culturale. Le esperienze storiche associative sono i temi che ispirano ad una riflessione e rimodulazione delle prerogative nella gestione dei beni comuni basate su fondamenti costituzionali, statutari, normativi e consuetudinari. L'associazione se pur rivolta principalmente alla Valle d'Aosta nella valorizzazione e tutela delle tradizioni fondanti sull'utilizzo del bene comune, rimane aperta alle opportunità di estendere un confronto con altre realtà simili, ampliando gli orizzonti ai molteplici contesti culturali, linguistici, ideologici.

Proprio per questo ABC VdA si propone come punto di riferimento nel mondo associativo per la gestione del bene comune, individuato nella forma più nota e caratteristica delle consorzierie, perseguendo l'individuazione di modelli ottimali di sviluppo, col fine ultimo di rafforzare e coadiuvare lo svolgimento delle attività collettive, proponendo e confrontando aspetti diversi individuati nel percorso dovuto all'incremento esperienziale. Da notare che il contesto valdostano non è l'unico ad aver visto la nascita di questo tipo di associazione. Proprio Stefano Rodotà<sup>281</sup> ha dato vita nel 2020 ad ABC (Associazione beni comuni-Stefano Rodotà), nata dal gruppo romano degli attivisti del Comitato Popolare di Difesa dei Beni Pubblici e Comuni Stefano Rodotà, impegnato nella raccolta delle firme per la proposta di legge di iniziativa popolare denominata "Disegno legge delega Commissione Rodotà beni comuni, sociali e sovrani". Al testo della legge, l'Associazione ispira la propria attività.

### **4.3.1 Scopi e oggetto**

Gli scopi e l'oggetto sociale<sup>282</sup> dell'Associazione ABC VdA, in coerenza con le disposizioni dell'art.2 comma.2 della Legge Regionale 22 luglio 2005, n.16, operano nei seguenti ambiti: promozione e tutela dei diritti umani, della qualità della vita e delle pari opportunità tutela e valorizzazione dell'ambiente, della cultura, del patrimonio storico, artistico e monumentale,

---

<sup>281</sup> Professore universitario di diritto civile in diversi atenei nazionali, europei e americani, è stato eletto deputato per quattro mandati alla Camera dei deputati, presiedendo nel 2007 la Commissione Ministeriale istituita per dettare una nuova normativa del Codice Civile in materia di beni collettivi. Inoltre, è stato membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.

<sup>282</sup> Art.3 Statuto associazione *Autonomie Beni Comuni Valle d'Aosta*.

promozione e sviluppo di attività connesse animazione, educazione, formazione e orientamento delle giovani generazioni educazione e formazione degli adulti.

Sempre all'art.3 dello Statuto troviamo un'ulteriore chiarificazione nella parte in cui: "ABC VdA, consapevole dell'importanza della conoscenza, della promozione socio-culturale, della rigenerazione e della crescita delle autonomie della comunità valdostana in tutte le loro forme, persegue i seguenti scopi di carattere sociale, civile, culturale e scientifico: incrementare la cultura etica, scientifica e tecnica dell'autonomia e del bene comune con particolare riferimento alla Valle d'Aosta, nel confronto e nello scambio con altre esperienze analoghe e nella prospettiva di un aperto pluralismo culturale, linguistico e ideologico, individuare e realizzare modelli ottimali di sviluppo di un'autonomia ed una autogestione democratica e partecipata, per il rafforzamento dell'ecosistema della conoscenza e per il sostegno dell'azione collettiva e dell'autogoverno in particolare nell'ambito montano contribuire all'approfondimento e alla divulgazione della conoscenza delle esperienze storiche di gestione dei beni comuni, valdostane e no, dei loro fondamenti costituzionali, statutari, normativi e consuetudinari"<sup>283</sup>.

### 4.3.2 Attività

ABC VdA per il raggiungimento dei suoi scopi, intende promuovere varie attività quali, in via esemplificativa ma non esaustiva<sup>284</sup>:

- organizzare attività culturali, ricreative e di divulgazione (gestione di siti internet, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi, mostre);
- svolgere attività editoriali, sia a stampa che digitali, e attivare comunicazioni periodiche, anche telematiche;
- operare per un censimento delle esperienze valdostane (rûs, consorzierie ...) e monitorare le trasformazioni economiche, culturali, dottrinali, giurisprudenziali riguardo alla tematica delle autonomie e dei beni comuni;

---

<sup>283</sup> Ibidem.

<sup>284</sup> Art.4 Statuto associazione Autonomie Beni Comuni Valle d'Aosta.

- attivare strumenti di supporto per statuti e in merito ad aspetti legali, organizzativi, economici e fiscali, per contribuire alla tutela giuridica degli interessi di quanti, in forma individuale o associata, operano per la difesa dei beni comuni.
- individuare esperienze interessanti in altre regioni e paesi, attivando reti di contatto con studiosi ed esperti e partecipando alle reti omologhe di studio e ricerca.
- costituire database di libri, documenti, immagini, filmati, registrazioni, tesi, atti di convegni ecc. per conservare l'integrità del patrimonio documentale e di esperienza della Valle d'Aosta.
- promuovere collaborazioni ed eventi in ordine alle tematiche sopra indicate con enti pubblici e privati, associazioni, università, ordini professionali per azioni di formazione e ricerca.
- incentivare e favorire la redazione di studi, ricerche e tesi, anche attivando stage e ospitando stagisti, tesisti, ricercatori e prestatori di servizio civile.

Nella realizzazione delle sue attività, ABC VdA si ispira al principio della condivisione dei beni della conoscenza che essa raccoglie, produce e diffonde e opera nello spirito di una comunità aperta di utenti dediti al bene comune.

## **4.4 Legge regionale n.19 del 2022**

Il frutto dei percorsi largamente partecipativi, elencati nei capitoli precedenti del nostro lavoro è stato colto anche grazie alla titolarità nella potestà normativa primaria in questa materia<sup>285</sup>, dove lo Statuto Speciale della Valle d'Aosta, a differenza delle regioni a statuto ordinario, ha potuto operare in maniera più incisiva in alcuni ambiti di carattere civilistico, trovando legittimità nelle norme di attuazione dello stesso Statuto<sup>286</sup>, agendo di conseguenza come “strumento chiarificatore e rafforzativo”<sup>287</sup> dei poteri amministrativi attribuiti dallo Stato per

---

<sup>285</sup> Art.2, comm.5, Legge 20 novembre 2017, n. 168.

<sup>286</sup> Art.2, lett. o): usi civici, consorzierie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento. Nello Statuto Speciale della Valle d'Aosta.

<sup>287</sup> R. Louvin, *Un esempio di legge organica e fortemente innovativa*, in *La legislazione regionale in materia di domini collettivi*. Di prossima pubblicazione.



competenza alla Regione<sup>288</sup>, arrivando a permettere l’emanazione della Legge regionale 1° agosto 2022, n. 19.

Alla Regione vengono attribuite finalità tra le quali: il riconoscimento e la garanzia di difesa dei diritti inviolabili delle formazioni sociali in cui si svolge la personalità umana, la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, ambientale nella sua accezione più ampia riferita alle biodiversità degli ecosistemi, nel concreto impegno di assicurarne il godimento alle generazioni future<sup>289</sup>; indicando la titolarità, i modi di godimento e i limiti della proprietà collettiva originaria costituitasi nelle forme delle Consorterie valdostane, per assicurarne funzione sociale e “preminente” interesse generale per le comunità locali che le amministrano, salvaguardando e sostenendo al col tempo i territori montani<sup>290</sup>.

Mentre sarà evidente nella seguente elencazione degli articoli, la “rivoluzione giuridica”<sup>291</sup> messa in atto dal legislatore regionale in questa normativa organica: iniziando nel ridefinire lo *status* delle consorterie da “enti di natura pubblicistica” attribuito dalla legislazione del 1973, a “enti esponenziali delle collettività interessate e gestori dei loro beni collettivi, con natura di personalità giuridica di diritto privato (...)”<sup>292</sup>; stabilendo che gli atti di autonormazione e gestione delle consorterie non possano essere soggetti ad approvazione o controllo da parte della Regione o di altra pubblica amministrazione<sup>293</sup>; riconoscendosi nei valori della sostenibilità e della tutela ambientale, conferendo ai beni di pertinenza consortile la definizione di “parte essenziale dell’ecosistema alpino e fondamentale dell’intera comunità valdostana”<sup>294</sup>, mantenendo ferme le prerogative di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale di tali beni; occupandosi di un cardine vitale quale è quello del riconoscimento dei titolari dei diritti consortili definiti “*ayants droit o feux faisant*” negli statuti, nei regolamenti e dalle altre eventuali fonti di cognizione del dominio collettivo<sup>295</sup>, specificando pertanto che “in forza a quanto stabilito dai rispettivi statuti e regolamenti, possano fare parte delle Consorterie, esercitando i relativi diritti e adempiendo ai connessi

---

<sup>288</sup> Legge regionale 22 aprile 1985, n. 16, Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite alla Regione Valle d’Aosta in materia di usi civici, consorterie e promiscuità per condomini agrari e forestali. In cui all’art 1. possiamo trovare le norme di riferimento degli art. 1 e 13 della legge 16 maggio 1978, n. 196 e dell’articolo 38, Commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, che attribuisce alla Regione l’esercizio delle funzioni trasferite in materia di usi civici, consorterie e promiscuità per condomini agrari e forestali.

<sup>289</sup> Art.1, comm.2 Legge regionale 1° agosto 2022, n. 19.

<sup>290</sup> Ivi, comm.4.

<sup>291</sup> Cit.R. Louvin, *La legislazione regionale in materia di domini collettivi*.

<sup>292</sup> Art.2, comm. 2, Legge regionale 1° agosto 2022, n. 19.

<sup>293</sup> Ivi, comm.3.

<sup>294</sup> Ivi, comm.5.

<sup>295</sup> Art.3, comm.1.

obblighi, i proprietari di fondi rustici siti nelle frazioni e località dei Comuni in cui sono ubicati i beni della Consorzeria, i discendenti dei titolari originari ovvero coloro che risiedano effettivamente in Valle d'Aosta per il periodo minimo stabilito negli statuti o nei regolamenti delle Consorzerie stesse”<sup>296</sup>.

È opportuno far notare quanto quest’ultimo aspetto normativo sia essenziale, poiché tende a rimarcare la necessità di una connessione diretta con la proprietà di fondi rustici in loco evitando *in primis* che la “mera proprietà di immobili a scopo meramente turistico apra la via ad eventuali pretese anomale di fruizione del bene civico”<sup>297</sup> ed *in secundis* preservando i diritti dei discendenti dei titolari originari delle consorzerie, che avrebbero potuto perdere questo legame con il territorio per cause imputabili, ad esempio, alle intense migrazioni verificatesi nel passato. Lasciando aperta alle consorzerie, dove concesso, la possibilità di ammissione di nuovi membri sottoposta all’imprescindibile legame comunitario per un tempo minimo stabilito da statuto o da regolamento.<sup>298</sup>

Continuando nel percorso innovativo disposto dalla Legge n.19, troveremo come in essa sia stata normata: la medesima applicazione ad altre forme di dominio collettivo assimilate indipendentemente dalla loro denominazione<sup>299</sup>, come ad esempio antiche scuole di villaggio<sup>300</sup>; latterie turnarie<sup>301</sup>; forni e mulini di interesse generale<sup>302</sup>; beni posseduti dalle antiche forme cooperative e mutualistiche che dichiarino il loro assoggettamento a tale regime<sup>303</sup>, giacché nella loro attività produttiva è individuata l’innegabile connessione alla custodia e alla gestione dei beni consortili come terre, boschi e acque. Precisando la possibilità che il regime consortile possa essere applicato a qualunque bene immobile destinato al perseguimento di interessi collettivi di natura agro-silvo-pastorale nonché ambientale, previa assunzione volontaria delle caratteristiche proprie e della denominazione di Consorzeria da parte dei soggetti proprietari<sup>304</sup>; il riconoscimento dell’associazione *Réseau des consorzeries*

---

<sup>296</sup> Ivi, comm.2.

<sup>297</sup> Cit. Louvin, *La legislazione regionale in materia di domini collettivi*.

<sup>298</sup> Ibidem.

<sup>299</sup> Art.4.

<sup>300</sup> Ivi.l.a.

<sup>301</sup> Ivi.l.b.

<sup>302</sup> Ivi.l.c.

<sup>303</sup> Ivi.l.d.

<sup>304</sup> Ivi.comm. 2.

*et des biens communs de la Vallée d'Aoste*<sup>305</sup> e delle altre associazioni o soggetti senza fini di lucro che abbiano per principale compito statutario la rappresentanza delle Consorzerie valdostane, ufficializzando la loro importanza quali strumenti di cooperazione su base volontaria e democratica tra soggetti gestori dei domini collettivi presenti sul territorio regionale con funzioni rappresentative, consultive e propositive<sup>306</sup>; oltre a ciò viene normata l'attestazione di personalità giuridica di diritto privato delle consorzerie valdostane e registrata nel Registro valdostano delle consorzerie, istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di domini collettivi, precisando nella parte finale del disposto che la registrazione avviene in forma gratuita<sup>307</sup>. È altresì disposto, che sono iscritte d'ufficio nel Registro tutte le consorzerie in qualità di persone giuridiche di diritto privato già riconosciute come enti di natura pubblicistica ai sensi della Legge Regionale 5 aprile 1973, n. 14 (Norme riguardanti le consorzerie della Valle d'Aosta)<sup>308</sup>; in aggiunta a questo, viene previsto che la trascrizione catastale sia promulgata con decreto del Presidente della Regione che, nel dichiarare l'avvenuta registrazione della consorzeria, attesta con efficacia ricognitiva in capo alla medesima la proprietà dei beni collettivi a essa riconducibili, sui quali sono riconosciuti i vincoli pubblicistici previsti dall'articolo 3, comma 3, della l. 168/2017<sup>309</sup>; viene per la prima volta istituito un registro dei singoli titolari di diritti consortili denominato *cahiers des ayants droit* conservato presso la sede dell'ente ovvero del Comune in cui insistono i beni consortili, con la possibilità di consultazione gratuita data la natura pubblica del documento.<sup>310</sup>

Oltre a ciò, proseguendo nel percorso tracciato in parte anche dalle rilevazioni emerse nella relazione del 2011 relative alle proposte di miglioramento dell'assetto legislativo, si manifesta un particolare riguardo nei meccanismi di giustizia e di risoluzione dei conflitti attraverso una soluzione agevolata dei contenziosi in cui la Regione: promuove procedure di soluzione facilitata e semplificata degli stessi nelle questioni inerenti alla gestione delle attività consortili, lasciando inalterato il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per l'accertamento e la tutela dei diritti dei consortisti e per la risoluzione delle controversie sui domini collettivi nelle forme stabilite dall'ordinamento vigente<sup>311</sup>. La Regione, facendosi promotrice di un ulteriore assetto

---

<sup>305</sup> Libera associazione senza scopo di lucro, costituitasi nel rispetto e nelle finalità individuate nella Legge del 20 novembre 2017, n. 168, che mira a valorizzare e attualizzare il patrimonio consortile. È stato alla Vicepresidenza di questa associazione il dr. Silvio Rollandin, grande conoscitore della Valle d'Aosta e strenuo difensore delle Consorzerie valdostane, deceduto il 21 luglio di quest'anno.

<sup>306</sup> Ivi.art.5.

<sup>307</sup> Ivi.art.6. comm.1.

<sup>308</sup> Ivi.comm.2.

<sup>309</sup> Ivi.art.7.

<sup>310</sup> Ivi.art.8, comm.1.

<sup>311</sup> Ivi.art.9. comm.1.

regolatorio, provvede ad ogni modo ad istituire un *Jury des Consorteries*<sup>312</sup> per la libera soluzione arbitrata dei contenziosi (una novità assoluta) in cui persone qualificate ed esperte nella materia dei domini collettivi, possono agevolare una risoluzione facilitata e semplificata dei contenziosi gestionali nelle attività consortili, pur mantenendo inalterati i margini di libertà discrezionale nei consortisti che vogliano ricorrere all'autorità giudiziaria per tutelare i propri diritti; infine tra i dettati normativi della Legge n.19 viene dato particolare risalto al profilo partecipativo democratico del mondo consortile sia dal punto di vista interno in riferimento ai suoi funzionamenti, sia rispetto ai rapporti con enti esterni, in un quadro di dialogo partenariale favorito dalla Regione nella partecipazione dei rappresentanti delle Consorterie ai processi di programmazione dei fondi dell'Unione europea, statali e regionali.<sup>313</sup>

È bene ricordare che il processo di attuazione della Legge Regionale n.19/2022 è stato avviato nel settembre del 2022, con la nascita di un gruppo di coordinamento<sup>314</sup> regione-comuni-associazioni<sup>315</sup> per avviare le prime procedure di registrazione delle Consorterie nel Registro regionale.

I membri di questo tavolo furono individuati con:

- la dott.ssa Antonella Raso, funzionario amministrativo della Struttura Consorzi di miglioramento fondiario e produzioni vegetali dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali, in qualità di membro effettivo e il geom. Giovanni Vauterin, in qualità di membro supplente.
- il dott. Damien Charrance e il dott. Silvio Rollandin, quali rappresentanti dell'associazione Réseau des consorteries et des biens communs de la Vallée d'Aoste, con la possibilità in caso di assenza o impedimento dei due soggetti preposti, di operare in loro vece individuata nel sig. Marco Petey.
- l'avv. Adriano Consol, in qualità di specialista esperto della materia legata ai domini collettivi in ambito consortile e in caso di sua assenza o impedimento, la dott.ssa Sylvie Chaussod.
- i rappresentanti del Consiglio permanente degli enti locali il sig. Firmino Thérissod, in qualità di membro effettivo, e la sig.ra Wanda Chapellu, in qualità di membro supplente.

---

<sup>312</sup> Ivi. comm.2.

<sup>313</sup> Ivi.art.14, comm.1-2.

<sup>314</sup> Art.5, comm.4, Legge regionale n.19 del 2022.

<sup>315</sup> Delibera della Giunta regionale n.985 del 29 agosto 2022.

Questo Tavolo di coordinamento ha avuto il compito di formulare proposte per l'applicazione e la revisione delle disposizioni in materia di domini collettivi. I risultati di queste proposte sono stati approvati nella seduta della Giunta regionale del 17 aprile 2023, definendo l'*iter* procedurale per l'iscrizione delle Consorterie nel Registro valdostano delle consorterie ai sensi della legge regionale 19/2022. Sempre in attuazione del medesimo testo normativo, viene incaricata alla collaborazione con gli uffici competenti dell'Assessorato per tutte le attività attinenti alla gestione del Registro valdostano delle consorterie, l'associazione Réseau des consorтерies et des biens communs de la Vallée d'Aoste tramite apposita convenzione.

## Conclusioni

L'analisi storiografica e giuridica del presente lavoro, ci ha consentito di tornare a parlare di un sistema organizzativo collettivo, quale quello delle consorzierie valdostane, poco conosciuto ai giorni nostri, se non dagli esperti della dottrina e dai diretti interessati, eppure antico quanto la nascita stessa dei primi nuclei sociali. In effetti in esso si ravvisano gli stessi principi e gli stessi meccanismi organizzativi, comuni ad altri sistemi ma con diversi nomi, apparsi in modo naturale nelle società sparse sul territorio italiano. La cosa affascinante è che questi modi di amministrare i beni sono stati sviluppati in contesti diversi e lontanissimi tra loro per cultura e tradizioni, cionondimeno accomunati dalla volontà, quando non dalla necessità imposta dalle asperità della natura, di aggregazione per motivi meramente pragmatici, ma dai risvolti inaspettati in quanto a longevità e risultati.

Dai sistemi collettivi è scaturita una inevitabile separazione tra amministratori e amministrati, individuando la terza via della collaborazione, che ha permesso la sopravvivenza delle popolazioni alpine e che proprio per questo merita ancora oggi di essere raccontata e salvaguardata.

La pervicace presenza del fenomeno consortile nei diversi ordinamenti che si sono avvicinati dopo il medioevo, ha fatto (davvero) capire solo recentemente quanto questi reali bisogni umani, nati dalla necessità di sopravvivere o comunque di vivere in condizioni migliori tramite una collaborazione, sono radicati nella società in una tale misura che difficilmente potranno essere compresi e ricondotti mediante l'imposizione di norme o leggi.

Dalle norme sabaude, con gli atti di affrancamento dei fondi, si è passati alla Legge liquidatoria del 1927 sugli usi civici, per poi cambiare ancora nel tentativo lodevole negli intenti, ma dai risvolti problematici, della Legge regionale n.14/73. Solo ultimamente, con la Legge regionale n.19/22 si è cercato davvero di salvaguardare la vita e le tradizioni di questi sistemi caratteristici della Valle d'Aosta, intraprendendo un moderno percorso collaborativo, che ha adottato gli elementi veri e fondanti della natura consortile quali la collaborazione, il consenso e l'autonomia. Quest'ultimo intervento del legislatore valdostano ha finalmente tenuto conto della storia plurisecolare delle consorzierie. L'istituzione del *Jury des Consorzieries* per la risoluzione semplificata dei contenziosi, è a mio avviso un enorme passo in avanti non solo dal punto di vista giuridico (lasciando comunque inalterata la possibilità di ricorrere all'autorità

giudiziaria), ma anche culturale, nell'affrontare una materia così complessa da trascendere la mera applicazione della legge.

La consapevolezza del legislatore valdostano ha dimostrato, se vi fossero ancora dei dubbi, che le consorzierie possono essere (e sono) a tutti gli effetti un ponte nella nostra società tra pubblico e privato, cultura e tradizione, economia e salvaguardia del territorio, per tanto ancora attuali e necessarie. Istituti capaci di ricoprire un ruolo importantissimo nella nostra società come modelli alternativi alla proprietà privata o quella pubblica, per lo sfruttamento delle risorse naturali, come risorsa economica e infine ma non meno importante per la tutela ambientale, che mai come nel nostro secolo è stata così sentita, diventando la vera sfida delle generazioni future.

## Bibliografia

- Benedetto. M. A, *Ricerche sulle consorterie valdostane*, Aosta: Duc, 1976.
- Benedetto. M. A, *Il regime fondiario ed i contratti agrari nella vita delle comunità subalpine nel periodo intermedio*, Torino: Giappichelli, 1983.
- Bloch. M, *La società feudale, La formazione dei vincoli di dipendenza*, Torino: Einaudi, 1987.
- Brix.T, *Terre d'uso comune, un patrimonio protetto dalla Costituzione italiana*, L'informatore agricolo, 1 2018.
- Bettoni.F, *Assetti fondiari collettivi, usi civici, comunanze agrarie*, Foligno: Il Formichiere, 2020.
- Cattaneo.C, *Sulla bonificazione del Piano di Magadino*, in *Scritti economici vol.III*, Firenze, A. Bertolino, 1956, pp. 187-188.
- Curis.G, *I demani comunali, nella storia, nel diritto e nell'economia sociale*, Roma, 1908.
- Creton.R, *Le consorterie*, in *Les institutions du Millénaire*, Quart, Musumeci, 2001, p. 104.
- Colognesi.L, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna: Mulino, 2009.
- Caterina.R, *Trattato di diritto civile, I diritti reali: usufrutto, uso, abitazione, superficie*, Milano: Utet, 2009.
- Chanoux.E, *Federalismo e autonomie*, Milano: Guerini e associati, 2014.
- Conte.E, *Dizionario biografico degli italiani 83*, Torino (Trofarello), 2015.
- Calvo.R, C.C, *Diritto privato*, Bologna: Zanichelli, 2020.
- Cervale.M.C, *Proprietà collettiva, usi civici e ordinamento*, *Rivista di attualità giuridica iberoamericana n.14*, p. 536, febbraio 2021.
- Cerulli. Irelli.V, *Diritto pubblico della proprietà e dei beni*, Torino, 2022.
- D. Tillier.J.B, *Historique de la Vallée d'Aoste*, IV ediz, Aosta: Ibla, 1966.
- Grisero.V, *Profilo storico della proprietà e dell'esercizio dei pascoli montani nella Valle d'Aosta*, *Facoltà di agraria*, p. 130, 1954, vol. XV.



- Grisero.V, *Le consorterie silvo-pastorali della Valle d'Aosta*, Milano: Giuffrè, 1961.
- Grossi.P, *Assolutismo giuridico e proprietà collettiva*, in *Quaderni Fiorentini*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 532-533.
- Grossi.P, *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n.19, Milano: Giuffrè, 1990.
- Grossi.P, *Il dominio e le cose*, Milano: Giuffrè, 1992.
- Grossi.P, *L'ordine giuridico medievale*, Bari: Laterza, 1995.
- Grossi.P, *I domini collettivi come realtà complessa nei rapporti con il diritto statale*, in *Un diverso modo di possedere un diverso modo di gestire. (Atti della II riunione scientifica)*, Trento, 1996.
- Grossi.P, *Un altro modo di possedere*, Milano, 1997.
- Grossi.P, *Rivista di diritto agrario, Parte I*, p. 266, 1997.
- Gerbore. E, *Les Consorteries*, in *Les institutions du Millenaire*, Quart (Ao), Musumeci, 2001, p. 103.
- Grossi.P, *Il diritto tra potere e ordinamento*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2005
- Grossi.P, *Gli assetti fondiari collettivi e le loro peculiari fondazioni antropologiche*, 2012.
- Hardin.G, *The Tragedy of the Commons*, *Rivista Science* vol.162, dicembre 1968
- Jacini.S, *Atti della Giunta per l'Inchiesta Agraria sulle condizioni della classe agricola*, Roma, 1885.
- Létey. M.A, *Coutumes du Duchè d'Aoste*, Aosta, 1959.
- Louvin.R, *Un bene comune tra pubblico e privato*, Aosta: Le Château, 2012.
- Louvin.R, *Un esempio di legge organica e fortemente innovativa*, in *La legislazione regionale in materia di domini collettivi*, Di prossima pubblicazione.
- Marinelli.F, *Scienza e storia del diritto civile*, Bari: Laterza, 2009.
- Marinelli.F, *Domini collettivi ed usi civici, riflessioni sulla Legge n.168/2017*, in *XIV Convegno annuale del Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista G. Cervati*, L'Aquila, 2018.

- Marinelli.F, *Gli usi civici in Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano: Giuffrè, 2022, pp. 84-85.
- Ostrom.E, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge University Press, 1990.
- Pina.P, *Consorterie, Brevi cenni di legislazione con annesso schema di regolamento per l'amministrazione e la tutela del patrimonio consortile*, Aosta, 1911.
- Padula.A, *Le consorterie della Valle d'Aosta, Contributo allo studio storico giuridico dei residui della proprietà collettiva in Italia*, Aosta, 1911.
- Poudret.J.F, *Le concept de liberté au Moyen Age*, 1993.
- Petronio.U, «*Le consorterie valdostane*,» *Rivista di diritto agrario*, p. 408, 1999.
- Pagliari.G, «*Il diritto dell'economia*,» *Rivista quadrimestrale di dottrina giurisprudenza*, pp. 11-41, gennaio 2019.
- Romagnoli.E, *Regole dell'arco alpino*, in *Novissimo Digesto*, Torino, Utet, 1986, p. 608.
- Roosati.S, *La categoria dei domini collettivi nella cultura giuridica italiana a cavallo tra Ottocento e Novecento*, *Rivista Historia et ius*, p. 4, 2019, n.15.
- Rollandin.S, *Le consorterie di Ayas, Saint-Christophe* : Association Valdotaïne Archives Sonores, 2021.
- Schupfer.F, *L'allodio: studi sulla proprietà dei secoli barbarici*, Torino: Unione tipografico, 1885.
- Soave.S, *Cultura e mito dell'autonomia, La chiesa in Valle d'Aosta*, Milano: Franco Angeli, 1979.
- Sordi.B, *Stato e Costituzione: La prospettiva storica*, Firenze: Giuffrè, 2023.
- Venezian.G, «*Reliquie della proprietà collettiva in Italia*,» *Opere giuridiche*, pp. 3-32, II 1920.
- Vicquery.C, *Ordinamento valdostano e tutela del territorio e dell'ambiente*, Aosta (Quart), 1990.
- Weibel.E, *La création des régions autonomes à Statut Spécial en Italie*, Parigi : Droz, 1971.

